



Premessa

Artt. 5 e 6, Decreto Legislativo n. 231/01

Titolo	Premessa		
Emesso da	LABOMAR S.P.A. a socio unico		
Approvato da	Consiglio di Amministrazione		
Revisione	1	Data revisione	13/02/2020
Revisione	2	Data revisione	27/11/2020
Revisione	3	Data revisione	29/09/2022
Revisione	4	Data revisione	27/03/2024

Sommario

1. Premessa.....	3
1.1 Definizioni.....	3
1.2 Acronimi e sigle di uso interno	4
2. Il decreto legislativo n. 231/2001 – sintesi normativa	4
3. Approvazione del Modello	6
4. Oggetto sociale.....	7
5. Elementi del modello di governance e dell’assetto organizzativo generale.....	9
5.1 Il modello di governance della Società.....	9
5.2 Processi decisionali e sistema di controllo interno	10
5.3 Il sistema di deleghe e procure	11
5.4 Procedure manuali e informatiche.....	11
5.5 Responsabile Interno	12

1. Premessa

1.1 Definizioni

Società

LABOMAR S.P.A. a socio unico

Decreto

il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

Modello

il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo

Destinatari

i soggetti tenuti a uniformare il proprio comportamento alle prescrizioni del presente Modello. Sono destinatari:

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori, nel perseguimento dell'azione sociale in tutte le deliberazioni adottate e, comunque, coloro che svolgono (anche di fatto) funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, o di una unità organizzativa di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- tutti i dipendenti, (ovvero tutto il personale impiegato con contratto di lavoro dipendente, con contratto di lavoro interinale o con contratti di collaborazione, tra cui i contratti a progetto) anche con qualifica dirigenziale;
- tutti coloro che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o nell'interesse della medesima, nei limiti del rapporto in essere e del profilo di rischio ex D. Lgs. 231/2001 rispetto alle attività svolte;
- tutti coloro che intrattengono rapporti onerosi, o anche gratuiti, di qualsiasi natura con la Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, agenti, fornitori e terze parti in genere), nei limiti del rapporto in essere e del profilo di rischio ex D. Lgs. 231/2001 rispetto alle attività svolte.

Soggetti in posizione apicale

le persone che rivestono, anche solo di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o controllo della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale

Soggetti subordinati

le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale

Premessa



Metodologia



Informazione e formazione



Organismo di Vigilanza



Codice Etico



Sistema disciplinare



Reati presupposto



Mappatura



Protocolli



Allegati



Reati – presupposto

le fattispecie criminose rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. dalla cui commissione deriva la responsabilità della Società

Organismo di Vigilanza

l'organismo tenuto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente Modello nonché a curarne l'aggiornamento

Linee Guida

il codice di comportamento predisposto da Confindustria

Codice etico

l'insieme di valori cui si ispirano l'attività della Società ed i comportamenti dei suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e partner commerciali

1.2 Acronimi e sigle di uso interno

AD	Amministratore Delegato
CDA	Consiglio di Amministrazione
GM	General Manager
COS	Collegio Sindacale
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale
MOD	il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo
ODV	Organismo Di Vigilanza
PA	Pubblica Amministrazione
PRE	Presidente del Consiglio di Amministrazione
RSPP	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

2. Il decreto legislativo n. 231/2001 – sintesi normativa

Il Decreto ha introdotto il principio della responsabilità amministrativa degli enti per taluni reati – espressamente indicati dallo stesso Decreto (artt. 24 - 26) – che, sebbene compiuti da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi, possono considerarsi direttamente ricollegabili al medesimo ente qualora “commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”.

Tale requisito s'intende soddisfatto laddove l'autore del reato abbia agito con l'intento di favorire l'ente e quest'ultimo, grazie all'illecito, abbia ottenuto un vantaggio ovvero sia un

Premessa



Metodologia



Informazione e formazione



Organismo di Vigilanza



Codice Etico



Sistema disciplinare



Reati presupposto



Mappatura



Protocolli



Allegati



risultato favorevole. Per converso, l'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio esclusivo dell'autore del reato o di terzi, o se il vantaggio non si è realizzato.

Più precisamente:

- l'interesse ha un'indole soggettiva, si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce nell'interesse della società ed è valutabile al momento della condotta. Infatti, l'interesse sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che, poi, tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il vantaggio, per contro, si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo.

All'ente ritenuto responsabile di una delle fattispecie criminosi rilevanti ai sensi del Decreto possono essere comminate:

Sanzioni pecuniarie

Comportano il pagamento di una somma di denaro commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dannose del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti nonché alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso.

Sanzioni interdittive

Si applicano congiuntamente alla sanzione pecuniaria in caso di realizzazione di una delle fattispecie criminosi per le quali sono espressamente previste.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- il divieto di contrattare con la PA;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Normalmente le sanzioni interdittive sono temporanee ma, in alcuni casi espressamente previsti dal Decreto, possono essere irrogate in via definitiva.

Inoltre, possono essere comminate in via cautelare in presenza di gravi indizi di responsabilità dell'ente.

Confisca

Si tratta di una sanzione autonoma e obbligatoria. È sempre disposta con la sentenza definitiva e comporta l'acquisizione allo Stato del prezzo o del profitto del reato.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Può essere ordinata quando sia applicata nei confronti dell'ente una sanzione interdittiva.

Il Decreto contempla l'esonero dalla responsabilità e conseguentemente dalle sanzioni per quegli enti che:

- abbiano adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”
- abbiano affidato “il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”;
- “le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”;
- “non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo” di cui al punto precedente.

3. Approvazione del Modello

Alla luce di tale disciplina,

Labomar S.p.a. a socio unico

Via Nazario Sauro, 35 / i

31036 – Istrana (TV)

ha redatto il presente documento per estrarre e riassumere, dal complessivo sistema di normative organizzative e di regole di controllo interno che disciplinano lo svolgimento delle operazioni aziendali, quelle che specificatamente presidiano i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il presente Modello è stato approvato dal CDA di Labomar S.p.a. con delibera del 15 dicembre 2013. Successivamente – benché il sistema di controllo interno sia ritenuto adeguato e la Società NON sia stata condannata e nemmeno sottoposta ad indagini per reati rilevanti ex D. Lgs. n. 231/2001 – in ragione del mutato assetto societario ed organizzativo nonché delle novità normative intervenute successivamente alla sua approvazione, il presente Modello è stato aggiornato ed approvato, così come modificato, dal CDA di Labomar S.p.a. con delibera del 13 febbraio 2020, con delibera del 27 novembre 2020, con delibera del 29 settembre 2022 e da ultimo con delibera del 27 marzo 2023.

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell'organo dirigente” – in conformità alle prescrizioni dell'Art. 6, comma 1 lettera a) del Decreto – le ulteriori successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono rimesse alla competenza del CDA della Società.

Premessa



Metodologia



Informazione e formazione



Organismo di Vigilanza



Codice Etico



Sistema disciplinare



Reati presupposto



Mappatura



Protocolli



Allegati



4. Oggetto sociale

La Società si impegna a prendersi cura del benessere delle persone attuando un percorso di miglioramento continuo, etico e sostenibile. In qualità di società benefit, ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi 376 – 383, la Società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazione e ad altri portatori di interesse.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- i. la lavorazione di prodotti alimentari in genere per conto proprio e per conto terzi;
- ii. la lavorazione e la produzione per conto proprio e di terzi di prodotti naturali, fitoterapici, prodotti erboristici, integratori alimentari, integratori per animali, alimenti dietetici e alimenti notificati ai sensi delle norme sanitarie vigenti, prodotti cosmetici, medical devices per uso topico ed alimentare e alimenti ai fini medici speciali (afms);
- iii. il commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti alimentari in genere;
- iv. il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, prodotti naturali, prodotti fitoterapici, prodotti erboristici, integratori alimentari, integratori per animali, alimenti dietetici e alimenti notificati ai sensi delle norme sanitarie vigenti, prodotti cosmetici, presidi medico-chirurgici, medical devices e alimenti ai fini medici speciali (AFMS), anche attraverso importazione ed esportazione;
- v. il confezionamento o l'imballaggio di prodotti farmaceutici ed attrezzature medicinali acquistati ai fini della commercializzazione;
- vi. l'assunzione di mandati d'agenzia e rappresentanza con o senza deposito relativamente a prodotti farmaceutici ed attrezzature medicali;
- vii. l'attività di consulenza per soggetti operanti nel campo medico e farmaceutico;
- viii. l'attività di ricerca e sviluppo per conto proprio e di terzi di prodotti naturali, fitoterapici, prodotti erboristici, integratori alimentari, integratori per animali, alimenti dietetici e alimenti notificati ai sensi delle norme sanitarie vigenti, prodotti cosmetici, medical devices e alimenti ai fini medici speciali (AFMS), nonché lo studio, l'ideazione, l'assunzione e la cessione in licenza, il deposito, la registrazione, la gestione, l'acquisto e la cessione di ogni tipo di diritto relativo a beni immateriali in genere, brevetti, marchi e know-how;
- ix. la produzione e distribuzione di materiale medico – scientifico a scopo didattico e divulgativo;
- x. – la sperimentazione di farmaci, prodotti naturali, fito-terapici, prodotti erboristici, integratori alimentari, integratori per animali, alimenti dietetici e alimenti notificati

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

ai sensi delle norme sanitarie vigenti, prodotti cosmetici, medical devices e alimenti ai fini medici speciali (AFMS) e l'organizzazione di studi clinici;

- xi. l'organizzazione ed effettuazione di registrazioni ministeriali di nuovi farmaci, prodotti naturali, fito-terapici, prodotti erboristici, integratori alimentari, integratori per animali, alimenti dietetici e alimenti notificati ai sensi delle norme sanitarie vigenti, prodotti cosmetici, medical devices per uso topico ed alimentare e alimenti ai fini medici speciali (AFMS) .

Nello svolgimento delle proprie attività la Società persegue le specifiche finalità di beneficio comune di seguito descritte:

- i. la costante attenzione all'innovazione e alla sostenibilità dei processi per realizzare prodotti che siano etici, di qualità, sicuri ed efficaci, rispondendo ai bisogni dei clienti e dei consumatori finali;
- ii. un impegno concreto e trasparente verso la tutela dell'ambiente attraverso il monitoraggio degli impianti generali, l'introduzione di pratiche virtuose, la selezione di materie prime sicure e sostenibili e la ricerca di partnership di valore con clienti e fornitori;
- iii. garantire il benessere dei lavoratori, dei loro familiari e della comunità attraverso lo sviluppo di iniziative che promuovano la crescita delle competenze, la consapevolezza e la diffusione di stili di vita sani e i principi di rispetto e diversità;
- iv. promuovere la cultura del bello e della bellezza, anche garantendo il sostegno a iniziative culturali e sociali, e la valorizzazione del territorio.

La società potrà svolgere altresì, quale attività non prevalente, attività di controllo, coordinamento strategico, tecnico, amministrativo-finanziario, nonché di impostazione e gestione dell'attività finanziaria, anche attraverso operazioni di tesoreria accentrata, delle società controllate, a tal fine compiendo ogni connessa operazione.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, ritenuta necessaria, opportuna ed utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque senza carattere di professionalità e con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, ipoteche, cauzioni e garanzie reali e personali, anche a favore di società partecipate o di altri terzi, anche non soci, nei confronti di istituti bancari e di terzi in genere, nelle forme più opportune.

La Società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa contenuta nelle leggi speciali, in particolare in tema di attività finanziaria, ovvero in tema di attività riservata ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

Premessa



Metodologia



Informazione e formazione



Organismo di Vigilanza



Codice Etico



Sistema disciplinare



Reati presupposto



Mappatura



Protocolli



Allegati



La Società potrà essere finanziata dai soci entro i limiti stabiliti dalla legge e dalla disciplina fiscale.

5. Elementi del modello di governance e dell'assetto organizzativo generale

5.1 Il modello di governance della Società

LABOMAR SPA è una società per azioni attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, da sette membri.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

L'organo amministrativo potrà anche nominare institori, procuratori e mandatari per singoli determinati atti e categorie di atti.

La rappresentanza della Società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione nonché ai singoli amministratori delegati, nei limiti dei poteri agli stessi conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui al presente Statuto ed all'articolo 2381 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì disporre che sia costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente del consiglio di amministrazione, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Il consiglio di amministrazione, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto, del codice civile.

Possono essere altresì nominati dal Consiglio di Amministrazione dei direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

L'assemblea ordinaria procede alla nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti. I membri del Collegio Sindacale sono scelti tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

LABOMAR Spa ha affidato l'incarico di controllo in materia di contabilità e bilancio a una Società di revisione di primario standing.

Premessa



Metodologia



Informazione e formazione



Organismo di Vigilanza



Codice Etico



Sistema disciplinare



Reati presupposto



Mappatura



Protocolli



Allegati



LABOMAR Spa, inoltre, ha richiesto e ottenuto il riconoscimento del rating di legalità (punteggio ★★++).

LABOMAR Spa inoltre ha portato a termine il traguardo di sostenibilità ottenendo la certificazione B Corp™.

5.2 Processi decisionali e sistema di controllo interno

La Società ha adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle sue decisioni (anche in relazione ai reati da prevenire):

- i principi etici ai quali la Società si ispira;
- il sistema di deleghe e procure attribuiti agli Amministratori e ai vari responsabili;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa – Organigramma aziendale nominativo, Profili di Ruolo con compiti attribuiti alle posizioni organizzative aziendali;
- specifica procedura – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello – diretta a dare attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (cd. Whistleblowing");
- il sistema di controllo interno e quindi il Manuale della Qualità e la struttura delle procedure, dei regolamenti e delle policy aziendali;
- la formazione obbligatoria, adeguata e differenziata di tutto il personale;
- il sistema sanzionatorio di cui al CCNL applicato;
- applicazioni e transazioni del sistema informativo aziendale deputati alla gestione e alla tracciabilità dei processi aziendali;
- il "corpus" normativo e regolamentare nazionale, comunitario e internazionale, quando applicabile.

La Società ha adottato e certificato, con un ente di certificazione accreditato:

- il proprio sistema di Qualità secondo gli standard ISO 9001:2015,
- il proprio sistema di gestione di Qualità per i Dispositivi Medici secondo gli standard ISO13485:2016

La Società, inoltre, ha aderito – limitatamente ad alcuni prodotti – alle seguenti certificazioni volontarie:

- KOSHER – Certificazione che attesta l'idoneità al consumo dei prodotti da parte di persone di religione ebraica;
- HALAL - Certificazione che attesta l'idoneità al consumo dei prodotti da parte di persone di religione islamica;

Premessa



Metodologia



Informazione e formazione



Organismo di Vigilanza



Codice Etico



Sistema disciplinare



Reati presupposto



Mappatura



Protocolli



Allegati



- BIO (limitatamente ad un prodotto).

5.3 Il sistema di deleghe e procure

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria il CDA di LABOMAR è l'organo preposto a conferire e approvare formalmente le deleghe gestorie, i poteri di firma, le procure speciali. Le stesse vengono assegnate in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano sempre individuati e fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni.

La nomina dei Procuratori e i relativi poteri conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

5.4 Procedure manuali e informatiche

Le procedure approntate dalla Società e a livello di Gruppo, sia manuali e sia informatiche, costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati.

Quanto, specificatamente, alle procedure informatiche, può indicarsi, che i principali processi di gestione aziendale sono supportati da applicativi informatici di alto livello qualitativo. Essi costituiscono di per sé la "guida" alle modalità di effettuazione di determinate transazioni e assicurano un elevato livello di standardizzazione e di compliance, essendo i processi gestiti da tali applicativi validati a monte del rilascio del software.

In questo contesto, pertanto, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata segregazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.

Il sistema di controllo di gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e la tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni aziendali e il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e la definizione del budget;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

in base a situazioni consuntive periodiche, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento;

- predisporre situazioni periodiche di proiezioni future in cui la programmazione iniziale definita nel budget viene rivista sulla base degli scostamenti rilevati nell'analisi di confronto budget – consuntivo.

5.5 Responsabile Interno

Il Responsabile Interno è colui che deve garantire, per ciascuna operazione a rischio di commissione di un illecito la disponibilità, l'aggiornamento e la conservazione della documentazione relativa alla stessa operazione, per le eventuali verifiche del caso da effettuarsi da parte dell'ODV.

Inoltre, il Responsabile Interno:

- rappresenta il soggetto referente e responsabile dell'operazione o dell'insieme di operazioni delle aree di attività a rischio;
- può interpellare l'ODV in caso di questioni anche interpretative che si pongano con riferimento agli obiettivi di prevenzione degli illeciti del presente Modello;
- è a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle attività a rischio della propria area di competenza e s'impegna a informare e istruire i propri collaboratori in merito.

Premessa



Metodologia



Informazione e formazione



Organismo di Vigilanza



Codice Etico



Sistema disciplinare



Reati presupposto



Mappatura

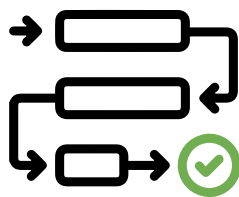


Protocolli



Allegati





Metodologia

Artt. 5 e 6, Decreto Legislativo n. 231/01

Titolo	Metodologia		
Emesso da	LABOMAR S.P.A.		
Approvato da	Consiglio di Amministrazione		
Revisione	1	Data revisione	13/02/2020
Revisione	2	Data revisione	27/11/2020
Revisione	3	Data revisione	29/09/2022
Revisione	4	Data revisione	27/03/2024

Sommario

1. Metodologia3

1. Metodologia

Il processo di predisposizione e formalizzazione del Modello ha previsto le attività descritte nella seguente Tabella.

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE
Analisi del quadro generale	Attraverso l'esame di statuto, organigramma, procure, disposizioni organizzative, politiche, regolamenti, procedure, transazioni e applicazioni del sistema informativo è stato chiarito il sistema di governo e di controllo interno della Società.
Identificazione delle attività sensibili	Mediante l'analisi della documentazione sopra richiamata e una serie di interviste guidate mediante questionari sono state individuate le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati considerati dal Decreto.
Analisi e valutazione del rischio reato	Identificate le attività sensibili e i relativi rischi di commissione dei reati, è stata effettuata una valutazione qualitativa / quantitativa degli stessi alla luce delle prassi procedurali e della misure preventive messe in atto dalla Società.
Identificazione delle azioni di miglioramento	Sulla base della situazione esistente così come sopra accertata, sono state individuate le opportune e/o necessarie azioni di miglioramento volte a ridurre i rischi a un livello accettabile ¹ .
Redazione o aggiornamento dei documenti aziendali	In relazione a ogni attività sensibile sono state descritte le misure preventive (protocolli) atte a prevenire la commissione dei reati.

¹ Il risultato del processo di analisi delle attività a rischio, di mappatura e valutazione dei rischi è raccolto in documenti conservati presso la Società.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE
Istituzione dell'ODV	Contestualmente all'adozione del Modello, sono stati designati i componenti dell'ODV. Le attività e i requisiti dell'ODV sono descritti nella Sezione "Organismo di Vigilanza".
Introduzione di un sistema disciplinare	E' stato adottato un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. Le sanzioni irrogabili, l'entità delle stesse e il procedimento di applicazione sono descritti nella sezione "Sistema disciplinare" del presente Modello.

Il Modello, intende, non già creare ex novo un sistema di organizzazione, gestione e controllo che la Società deve adottare, ma rappresenta una formalizzazione di presidi, prassi, procedure e controlli già esistenti e si inserisce all'interno di un più vasto e organico sistema previsto dalla Società nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile e in adesione alle best practices societarie in materia di gestione dei processi e alle linee guida di Confindustria.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati



Informazione e formazione

Artt. 5 e 6, Decreto Legislativo n. 231/01

Titolo	Informazione		
Emesso da	LABOMAR S.P.A.		
Approvato da	Consiglio di Amministrazione		
Revisione	1	Data revisione	13/02/2020
Revisione	2	Data revisione	27/11/2020
Revisione	3	Data revisione	29/09/2022
Revisione	4	Data revisione	27/03/2024

Sommario

1.	Piano di informazione, formazione e comunicazione del modello	3
1.1	Premessa	3
1.2	Informazione e formazione del personale	3
1.3	Diffusione del Modello tra consulenti, i fornitori, clienti e partners	5

1. Piano di informazione, formazione e comunicazione del modello

1.1 Premessa

LABOMAR Spa, al fine di dare efficace attuazione al MOD, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di LABOMAR Spa è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del MOD non solo ai propri Organi Sociali e dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza.

1.2 Informazione e formazione del personale

LABOMAR Spa promuove la conoscenza del MOD, del sistema normativo interno e dei loro relativi aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuire all'attuazione.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale, sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle aree a rischio reato, e in relazione alle rispettive attribuzioni e responsabilità.

La funzione aziendale che gestisce la formazione del personale sui contenuti del Decreto e sull'attuazione del Modello ne dà evidenza all'ODV.

In tale contesto, le azioni comunicative prevedono:

- messa a disposizione del MOD, del Codice Etico e dei principali documenti che costituiscono le componenti del Modello negli appositi spazi accanto alle bacheche aziendali e, ove possibile, all'interno di una cartella web localmente condivisa; tali documenti, pertanto, sono disponibili a tutto il personale in forza;
- consegna del Codice Etico a tutto il personale in forza, tramite il portale attraverso il quale ciascun dipendente accede con profilo personale per scaricare la busta paga;
- inserimento del Codice Etico nel sito internet della Società;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello e al Codice Etico conseguenti ad intervenute modifiche normative e/o organizzative/di processo rilevanti ai fini del Decreto.

Il percorso di formazione, invece, è articolato sui livelli qui di seguito indicati:

- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società, dirigenti e responsabili di funzione: corso di formazione iniziale; occasionali e-mail di aggiornamento; tempestivi corsi di formazione, di norma “in aula”, a seguito di aggiornamenti del Modello e del Codice Etico;
- altro personale: informativa in sede di assunzione; corso di formazione iniziale; occasionali e-mail di aggiornamento; tempestivi corsi di formazione a seguito di aggiornamenti del Modello e del Codice Etico.

Nel corso di tale percorso di formazione sono sviluppati ed affrontati i seguenti temi:

- il Decreto legislativo n. 231/2001;
- il MOD adottato dalla Società;
- i principi etici
- i compiti dell'ODV
- i flussi informativi da trasmettere all'ODV
- la segnalazione di fatti illeciti e la corretta implementazione di canali di ricezione di segnalazioni (cd. Whistleblowing)
- il sistema disciplinare
- (eventuali) casistiche di interesse

La partecipazione alle sessioni di formazione, così come ad eventuale corso *on-line*, è obbligatoria. La Società verifica che il percorso formativo sia fruito da tutto il personale.

La tracciabilità della partecipazione ai momenti formativi è attuata attraverso:

- la richiesta della firma di presenza nell'apposito modulo e, per quanto concerne le attività in modalità “*e-learning*”, attraverso l'attestato di fruizione dei nominativi delle persone coinvolte;
- l'indicazione dell'oggetto delle sessioni formative;
- la conservazione del materiale utilizzato;
- l'archiviazione di eventuali questionari di apprendimento e valutazione.

Pertanto, il personale è tenuto a:

- a) acquisire consapevolezza e conoscenza dei principi e contenuti del Modello, del Codice Etico dei documenti che costituiscono le componenti del Modello;
- b) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- c) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- d) partecipare ai corsi di formazione.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

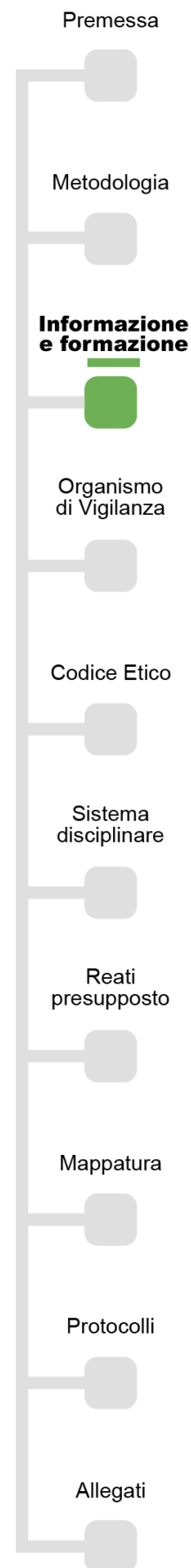
Allegati

1.3 Diffusione del Modello tra consulenti, i fornitori, clienti e partners

La Società dà comunicazione ai propri collaboratori, ai consulenti, ai fornitori, ai clienti, ai partners e a tutti coloro che, a vario titolo, operano per suo conto, del MOD e delle regole comportamentali adottate richiedendo agli stessi di condividerne i principi, i contenuti e le disposizioni.

Nei confronti di Collaboratori esterni e/o Partner con cui la Società addivenga a una qualunque forma di partnership (e così a titolo esemplificativo e non esaustivo, joint-venture, consorzio, agenzia, distribuzione, fornitura, ecc.) sono previste specifiche clausole contrattuali volte a sanzionare ogni comportamento posto in essere dagli stessi Collaboratori esterni e/o Partner in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente MOD e tale da comportare il rischio di commissione di un reato – presupposto.

Per prendere visione di tali clausole contrattuali si rinvia al successivo capitolo “Protocolli di gestione”.





Organismo di Vigilanza

Artt. 5 e 6, Decreto Legislativo n. 231/01

Titolo	Organismo di vigilanza		
Emesso da	LABOMAR S.P.A.		
Approvato da	Consiglio di Amministrazione		
Revisione	1	Data revisione	13/02/2020
Revisione	2	Data revisione	27/11/2020
Revisione	3	Data revisione	29/09/2022
Revisione	4	Data revisione	27/03/2024

Sommario

1. Scopo.....	3
2. Campo di applicazione	3
3. Modalità operative	3
3.1 Nomina e composizione dell'ODV	3
3.2 Requisiti.....	3
3.3 Durata.....	4
3.4 Revoca e rinuncia dell'ODV	4
4. Compiti dell'ODV	5
5. Flussi informativi verso l'ODV	6
5.1 Segnalazioni dei "Whistleblowers"	7
5.2 Gestione delle segnalazioni	7
6. Attività di reporting dell'ODV	8

1. Scopo

La presente sezione definisce le responsabilità e la struttura organizzativa dell'Organismo di Vigilanza (ODV), nonché le norme operative adottate allo scopo di:

- vigilare sull'applicazione del Modello,
- valutare l'adeguatezza del Modello,
- promuovere l'aggiornamento del Modello.

2. Campo di applicazione

La presente sezione si applica a tutte le attività che l'ODV della Società svolge nell'espletamento delle sue funzioni.

3. Modalità operative

3.1 Nomina e composizione dell'ODV

L'ODV è nominato con delibera del CDA della Società che ne determina il numero e la composizione dei membri.

Il CDA della Società provvede a informare ciascun interessato della nomina a componente dell'ODV invitandolo a comunicare l'accettazione della carica.

All'atto di nomina, il CDA stabilisce il compenso spettante ai rispettivi membri dell'ODV che non siano dipendenti della Società. Se non è nominato dal CDA, l'ODV sceglie tra i suoi membri il Presidente.

Il Presidente dell'ODV convoca lo stesso ODV, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori regolando lo svolgimento delle relative adunanze.

3.2 Requisiti

L'ODV nel suo complesso deve:

- avere competenze specifiche e qualificate in ambito legale e/o amministrativo e/o fiscale e/o in tema di sicurezza sul lavoro, auditing, controllo di gestione;
- conoscere l'organizzazione della Società e i principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza che gli consentano di svolgere efficacemente i compiti affidatigli;
- garantire continuità d'azione nello svolgimento dei propri compiti;
- possedere un'adeguata e comprovata esperienza nell'ambito di applicazione del Decreto.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

**Organismo
di Vigilanza**

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Non può essere nominato membro dell'ODV, e, se nominato, decade:

- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito;
- chi è stato condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei sindaci;
- chi sia coinvolto in attività operative ovvero sia partecipe di attività di gestione che possano ripercuotersi su aspetti strategici e finanziari della Società;
- chiunque, in generale, si trovi, per qualsiasi causa o motivo, in una situazione di conflitto di interessi con la Società.

3.3 Durata

Se il CDA non dispone diversamente, l'ODV rimane in carica per un periodo di tre anni dalla data della nomina sino alla riunione del CDA, successiva alla scadenza dell'ODV, che provvede alla sua riconferma o sostituzione.

I membri dell'ODV cessano dalla loro carica per scadenza del termine, rinuncia, decadenza, sopravvenuta incapacità, morte e revoca.

3.4 Revoca e rinuncia dell'ODV

I membri dell'ODV possono essere revocati solo per giusta causa con delibera adottata dal CDA sentito il parere del COS.

Costituisce giusta causa di revoca:

- un grave inadempimento dei doveri propri dell'ODV;
- l'irrogazione di sanzioni a titolo definitivo a carico della Società ai sensi del Decreto per reati commessi durante il periodo in cui il medesimo ODV era vigente;
- l'apertura di un procedimento penale con rinvio a giudizio a carico di un membro dell'ODV;
- la perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità.

Il membro dell'ODV che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata al CDA e al COS.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei componenti dell'ODV, o, in caso contrario, dal momento in cui si sia ricostruita in seguito all'accettazione dei nuovi membri dello stesso ODV.

Qualora sia nominato membro dell'ODV un dipendente della Società, la cessazione del rapporto di lavoro con la Società stessa determina la contemporanea decadenza dall'incarico di membro dell'ODV.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

**Organismo
di Vigilanza**

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

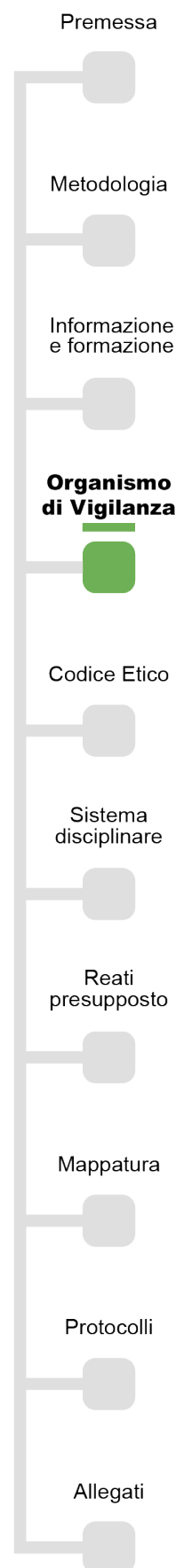
Allegati

Se nel corso dell'incarico vengono a mancare uno o più membri dell'ODV, il Presidente dell'ODV ne dà comunicazione al CDA che provvede a sostituirli con propria deliberazione. I componenti così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se viene a mancare il Presidente dell'ODV, il membro più anziano dell'ODV informa di ciò il CDA che adotta le delibere del caso. Se viene a cessare l'unico membro dell'ODV, il Presidente del CDA deve convocare il CDA perché provveda con urgenza alla sua sostituzione.

4. Compiti dell'ODV

L'ODV:

- vigila costantemente sull'osservanza del MOD da parte degli organi sociali, dei dipendenti, dei consulenti e dei destinatari del MOD in genere;
- vigila costantemente sull'efficienza e sull'efficacia del MOD adottato rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- verifica discrezionalmente il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal MOD da parte dei destinatari dello stesso con specifico riferimento alle attività che espongono la Società al rischio di commissione dei reati-presupposto effettuando verifiche periodiche (anche a sorpresa) su specifiche operazioni o atti i cui risultati vengono riassunti in un'apposita relazione trasmessa agli organi sociali come in appresso meglio precisato;
- raccoglie e conserva in un apposito archivio, la cui consultazione è consentita ai soli membri dell'ODV, la documentazione e le informazioni acquisite nello svolgimento delle predette attività di controllo;
- accerta lo stato di aggiornamento del MOD segnalando al CDA le modifiche, revisioni e/o integrazioni del MOD che si dovessero eventualmente rendere necessarie in conseguenza di:
 - i. significative violazioni delle prescrizioni del MOD organizzativo;
 - ii. significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività di impresa;
 - iii. modifiche del quadro normativo di riferimento;
- supervisiona le iniziative necessarie alla diffusione della conoscenza e alla comprensione del MOD;
- si assicura che sia predisposta dalle funzioni e/o dagli uffici competenti la documentazione organizzativa interna necessaria alla registrazione e alla tracciabilità delle attività di controllo e di verifica del funzionamento del MOD stesso;



- svolge periodicamente attività di reporting nei confronti del CDA così come indicato in appresso;
- gestisce i flussi informativi previsti da o verso l'ODV descritti nel prosieguo del presente MOD;
- segnala al CDA, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del MOD che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società.

Le attività poste in essere dall'ODV non possono essere sindacate da alcun organo e/o funzione aziendale. Il CDA è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dello stesso ODV; invero, la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del MOD organizzativo compete al CDA.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'ODV può avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – di tutte le strutture della Società nonché di consulenti esterni. A tal fine, l'ODV utilizza in piena autonomia, senza necessità di alcun preventivo consenso, le risorse finanziarie di anno in anno stanziare in suo favore dal CDA. In caso di necessità e urgenza, qualora per svolgere i propri compiti l'ODV abbisognasse di risorse ulteriori rispetto a quelle preventivate, l'ODV presenterà richiesta motivata al CDA.

Fermo il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e i dati acquisiti (salvo il caso in cui la richiesta sia formulata da forze di polizia, autorità giudiziarie o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello Stato ovvero di prevenzione, accertamento o repressione di reati) l'ODV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato o documento ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto.

L'ODV adotta un Regolamento delle proprie attività con cui disciplina:

- le modalità di convocazione delle adunanze dell'ODV;
- i relativi *quorum* costitutivi e deliberativi;
- le regole di verbalizzazione delle riunioni;
- le modalità di organizzazione delle proprie attività di vigilanza e di controllo.

5. Flussi informativi verso l'ODV

Tutti i dipendenti e i membri degli organi sociali della Società sono tenuti a segnalare all'ODV i fatti che integrano o possono integrare una violazione del MOD o delle procedure richiamate dallo stesso.

In particolare, devono essere comunicate all'ODV:

- le anomalie riscontrate nell'applicazione dei protocolli e delle procedure;

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

**Organismo
di Vigilanza**

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- l'eventuale necessità di modificare i predetti protocolli e procedure;
- le modifiche delle attività aziendali che comportino l'insorgere di nuovi rischi;
- possibili conflitti di interesse;
- le informative circa i provvedimenti disciplinari aventi attinenza al MOD attivati all'interno della Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali le competenti autorità procedano per le fattispecie criminose rilevanti ai sensi del Decreto;
- i provvedimenti e le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dalle quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati-presupposto;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le predette ipotesi delittuose;
- l'insieme dei dati, informazioni, report, documenti menzionati come flussi informativi verso l'ODV alla fine di ciascun Capitolo della Sezione Protocolli di Prevenzione e di Gestione del presente Modello.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'ODV e di avere come unico e immediato destinatario delle stesse lo specifico organo a ciò preposto, le segnalazioni devono essere inviate alla seguente casella di posta elettronica dlgs231@unisef.it ovvero, anche in forma anonima, al seguente indirizzo ODV – Labomar SPA c/o UNIS&F, Piazza delle Istituzioni 12, 31100 - Treviso.

5.1 Sistema di segnalazione di condotte illecite lesive dell'integrità della Società

Il D. Lgs. n. 24 del 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 (per semplicità decreto *whistleblowing*), ha modificato la disciplina nazionale previgente in materia di whistleblowing, racchiudendo in un unico testo normativo il regime di protezione, previsto per il settore pubblico e per quello privato, delle persone che segnalano specifiche condotte illecite che violino disposizioni europee e nazionali basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

In particolare, ai sensi del nuovo art. 6, comma 2-bis del D. Lgs. n. 231/2001, il presente Modello prevede un sistema di segnalazione al fine di evidenziare comportamenti illegittimi garantendo canali di segnalazione interni, nonché un regime di protezione del segnalante, volto ad impedire condotte ritorsive e a sanzionare le violazioni della regolamentazione in materia.

Le condotte oggetto di segnalazione possono riguardare illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (c.d. reati presupposto) o violazione del presente MOD, ivi comprese le violazioni al Codice Etico, nonché di violazioni delle disposizioni normative nazionali e

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, come richiamate dalla normativa applicabile.

Al fine di disciplinare i canali, le procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne, nonché le indicazioni operative che il segnalante deve osservare per presentarle; le tutele riservate al segnalante, così come le responsabilità in cui lo stesso potrebbe incorrere in caso di segnalazioni rivelatesi false o infondate; le misure previste a protezione delle persone segnalanti e degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella segnalazione, LABOMAR Spa ha adottato, con delibera del CDA, una "Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing", che qui si intende richiamata.

La suddetta procedura è esposta e resa facilmente visibile nei luoghi di lavoro, nonché accessibile alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con la Società mediante pubblicazione in una sezione dedicata del sito web.

La gestione del canale di segnalazione è affidata ad un Comitato di Gestione-composto da:

- due membri interni: funzione HR e funzione Legal;
- un membro esterno autonomo: Unis&f SCARL, attraverso il professionista individuato.

6. Attività di reporting dell'ODV

L'ODV aggiorna costantemente il CDA.

Più precisamente, l'ODV riferisce al CDA:

- annualmente mediante una relazione nella quale sono riepilogate le attività di controllo e di verifica effettuate e i risultati delle stesse;
- annualmente fornendo un piano delle attività programmate nell'anno successivo;
- ogni qualvolta vi sia la necessità di aggiornare il MOD e/o le procedure in esso richiamate per rilevanti sopravvenute modifiche nell'assetto organizzativo e/o nel processo produttivo e/o nel quadro normativo di riferimento.

L'ODV ha cura di informare tempestivamente il CDA di ogni violazione rilevante del MOD, che possa far supporre la commissione o il tentativo di commissione di reati dai quali può conseguire l'applicazione del Decreto. Copia di tale comunicazione viene trasmessa dall'ODV anche al COS.

Il CDA, l'Assemblea dei Soci e il COS hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'ODV, invitandolo a fornire informazioni in merito allo stato di attuazione delle proprie attività. Di tali incontri è redatto verbale che viene custodito dall'ODV e messo a disposizione dell'organo di volta in volta coinvolto.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

**Organismo
di Vigilanza**

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati



Codice Etico

Artt. 5 e 6, Decreto Legislativo n. 231/01

Titolo	Codice etico		
Emesso da	LABOMAR S.P.A.		
Approvato da	Consiglio di Amministrazione		
Revisione	1	Data revisione	13/02/2020
Revisione	2	Data revisione	27/11/2020
Revisione	3	Data revisione	29/09/2022
Revisione	4	Data revisione	27/03/2024

Sommario

1.	MISSIONE E VALORI	3
2.	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	3
	2.1 Correttezza ed onestà	3
	2.2 Conflitto di interessi	4
	2.3 Libera concorrenza.....	4
	2.4 Diritti umani	4
	2.5 Professionalità e valorizzazione delle risorse.....	5
	2.6 Riservatezza.....	5
	2.7 Protezione della salute e sicurezza dei lavoratori	6
	2.8 Tutela ambientale.....	6
	2.9 Utilizzo dei beni intellettuali e materiali della Società	6
3.	LINEE GUIDA NEI RAPPORTI CON LE CONTROPARTI.....	7
	3.1 Rapporti con i clienti	7
	3.2 Rapporti con il mercato e con i consumatori	7
	3.3 Rapporti con partner e fornitori.....	7
	3.4 Rapporti con i collaboratori.....	8
	3.5 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con altri soggetti esterni	8
4.	SEGNALAZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE ETICO	9
5.	SANZIONI	9

1. Missione, Visione e Valori

Il presente Codice Etico si fonda sulla nostra Missione, Visione e sui nostri Valori.

La Missione delinea il nostro ruolo nel Mondo, il valore che offriamo ai Clienti ed ai mercati, e gli impegni che ci siamo assunti nei confronti di tutti i soggetti interessati.

La Visione della società è di migliorare il benessere e la qualità di vita delle Persone.

I Valori ci guidano e descrivono i comportamenti da tenere tra colleghi, con i Clienti, con i Fornitori.

Labomar è un'azienda che guarda costantemente al futuro e fonda ogni azione su cinque valori capaci di essere guida e ispirazione, questi sono:

- Orientamento al Cliente
- Spirito di Squadra
- Passione per l'eccellenza
- Coerenza
- Benessere e Sostenibilità

Sebbene il Codice Etico affronti numerose situazioni specifiche, non può prevederle tutte e pertanto la Missione, la Visione e i Valori di Labomar rivestono il ruolo d'ispirazione e riferimento per tutte le situazioni non specificamente contemplate dal Codice Etico ed una guida di comportamento per orientare l'agire dell'impresa.

Il presente Codice è quindi, uno strumento di attuazione della responsabilità etico-sociale e ambientale di Labomar ed enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità nei confronti di tutti gli stakeholder.

Missione, Visione e Valori costituiscono le fondamenta sulle quali devono poggiare tutte le decisioni aziendali.

Il presente Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231/2001.

2. Principi di comportamento

2.1 Correttezza ed onestà

Labomar opera nel rispetto delle leggi vigenti in Italia e, in quanto applicabile, della normativa vigente negli altri Paesi in cui opera, oltre che nel rispetto dell'etica professionale.

Il perseguimento dell'interesse di Labomar non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza, onestà, rispetto e professionalità.

Labomar opera nella consapevolezza dell'importanza dei diritti e dei meriti altrui, del valore morale e culturale di tutti, del rispetto verso le persone e le cose che ci circondano,

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza**Codice Etico**Sistema
disciplinareReati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

del rispetto per la società e le regole del vivere civile nonché per le potenzialità intellettive di ognuno.

E' pertanto sempre rifiutata qualsiasi forma di beneficio, sia esso ricevuto od offerto, che possa essere inteso come strumento volto ad influire sull'indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali per sé o per altri, sono proibiti.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

2.2 Conflitto di interessi

Nello svolgimento di ogni attività Labomar opera evitando di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche solo potenziale, che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice.

A titolo esemplificativo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- interessi economici e finanziari del dipendente e/o della sua famiglia in attività di fornitori, clienti e concorrenti;
- utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali;
- svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti;
- accettazione di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con Labomar.

2.3 Libera concorrenza

Labomar riconosce la libera concorrenza, purché leale, quale fattore determinante per la crescita ed il costante miglioramento aziendale.

2.4 Diritti umani

Labomar crede nei diritti umani fondamentali e rispetta la dignità del singolo individuo, secondo la Dichiarazione universale dei diritti umani definita da parte delle Nazioni Unite. Per tale motivo Labomar si impegna a:

- Non utilizzare né favorire lavoro minorile, forzato o obbligatorio nell'ambito delle operazioni aziendali. È definito lavoro minorile tutte le forme di lavoro svolte da minori al di sotto di un'età minima stabilita per legge, che può variare da paese a paese;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- Non fare utilizzo di alcuna forma di lavoro forzato, lavoro obbligato, a contratto vincolato e astenersi da qualsiasi comportamento che ricorra a minacce, uso della forza o qualsiasi forma di coercizione, sequestro, intimidazione, ritorsione o abuso di potere al fine dello sfruttamento di qualsiasi persona;
- Evitare qualsiasi forma di discriminazione basata sull'età, l'origine etnica e razziale, la nazionalità, opinione politica, religione, sesso, appartenenza ai sindacati e stato di salute;
- Rispettare la legislazione vigente, in materia di orario di lavoro e retribuzione, rispettando le prescrizioni relative al salario minimo nazionale e dai rispettivi contratti di settore, anche in termini di orario di lavoro, straordinari e indennità prescritte dalla legge;
- Rispettare il diritto dei dipendenti di entrare a far parte di qualsiasi associazione sindacale senza timore di ritorsioni;
- Evitare qualsiasi forma di abusi fisici, psicologici e verbali nell'ambiente di lavoro e/o promuovendo la diversità, l'equità e l'inclusione di tutti i dipendenti.
- Rispettare quanto sopra considerando altresì gli impatti diretti e indiretti sui diritti umani delle operazioni dell'azienda sugli stakeholder esterni e su tutte le parti interessate.

2.5 Professionalità e valorizzazione delle risorse

Labomar è impegnata nell'innovazione e nel miglioramento continuo di prodotti e processi, in una generale propensione all'eccellenza come elemento distintivo nel mercato.

La Società stimola la ricerca di efficienza ed efficacia nel lavoro di tutti i propri dipendenti, nell'ottica di favorire un atteggiamento dinamico ed evolutivo.

Labomar garantisce un adeguato grado di professionalità nell'esecuzione dei compiti affidati ai propri collaboratori affinché essi siano consapevoli e padroni del proprio ruolo.

La stessa considera importante l'orientamento al risultato, il rispetto delle scadenze, la tempestività di intervento e di risposta.

A tal fine valorizza le competenze delle proprie risorse, mettendo a disposizione delle medesime idonei strumenti di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo, stimolando il miglioramento attraverso la formazione continua e l'innovazione, l'apertura al cambiamento.

2.6 Riservatezza

Labomar garantisce, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso.

Ai collaboratori di Labomar è vietato utilizzare e divulgare informazioni "riservate" per finalità diverse dall'esercizio della propria attività professionale.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

A tutti i collaboratori della Società è richiesta la sottoscrizione di uno specifico accordo di volto a garantire la riservatezza riservate di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative.

2.7 Protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Ai collaboratori di Labomar indipendentemente dal tipo di rapporto contrattuale, vengono garantite condizioni di lavoro dignitose, in ambienti di lavoro sicuri e salubri.

In modo particolare Labomar :

- considera prioritario il rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla sicurezza e salute dei lavoratori;
- considera la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della gestione complessiva dell'organizzazione;
- promuove il coinvolgimento, la cooperazione e la collaborazione di tutte le risorse aziendali in merito agli aspetti di sicurezza e salute dei lavoratori;
- garantisce le risorse necessarie per la corretta gestione delle problematiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- implementa protocolli rigorosi per garantire la pulizia e l'igiene degli ambienti di lavoro, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione personale adeguati, al fine di assicurare la salute e la sicurezza.

2.8 Tutela ambientale

Labomar è impegnata nella salvaguardia dell'ambiente. Essa orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra la propria iniziativa economica e le esigenze ambientali, nel rispetto della normativa vigente. In particolare, Labomar supporta lo sviluppo delle comunità in cui opera, contribuendo al benessere economico e sociale rispettando i diritti delle popolazioni locali ed il valore delle loro tradizioni, cultura e patrimonio sociale. A tale fine, Labomar si impegna a svolgere le proprie attività in modo responsabile nei confronti dell'ambiente cercando, ove possibile, di limitare al minimo gli impatti negativi sul territorio.

2.9 Utilizzo dei beni intellettuali e materiali della Società

L'utilizzo dei beni intellettuali e materiali della Società, inclusi gli strumenti informatici, deve avvenire nel rispetto delle norme generali, della loro destinazione d'uso e del Regolamento Informatico e, comunque, in modo da tutelarne la conservazione e funzionalità, evitandone l'utilizzo in violazione di ogni disposizione di legge.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

3. Linee guida nei rapporti con le controparti

3.1 Rapporti con i clienti

Labomar orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti, prestando attenzione alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e servizi offerti e mirando a trovare sempre soluzioni condivise.

Le informazioni e le documentazioni rese ai propri clienti, acquisiti o potenziali, circa i prodotti ed i servizi offerti ovvero le esperienze e referenze possedute da Labomar sono veritiere, accurate ed esaurienti in modo che i clienti possano assumere decisioni consapevoli.

Le trattative condotte direttamente dal personale di Labomar o tramite la propria rete commerciale, i rapporti contrattuali e le comunicazioni di Labomar sono ispirate ai principi di eticità, onestà, rispetto, professionalità, trasparenza e comunque improntati alla massima collaborazione.

Il rispetto di tali principi è richiesto a tutti coloro che erogano e/o vendono beni e/o servizi per conto di Labomar e, in generale, a chiunque la rappresenti.

3.2 Rapporti con il mercato e con i consumatori

Labomar crede nella libera e leale concorrenza ed informa le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premiano la capacità, l'esperienza e l'efficienza.

Labomar si impegna a rispettare il diritto dei consumatori a non ricevere prodotti dannosi per la loro salute e integrità fisica e a disporre di informazioni complete sui prodotti offerti.

Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica di Labomar ed è vietata ad ogni soggetto che agisce per essa.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare una condotta dei vertici o dei collaboratori della stessa che non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle regole del presente Codice Etico.

Labomar – per quanto di propria competenza in qualità di Produttore - assicura al Cliente la conformità alle normative regolatorie cogenti di tutti i suoi prodotti.

3.3 Rapporti con partner e fornitori

I partner ed i fornitori di Labomar rendono possibile, con la loro collaborazione, la concreta realizzazione dell'attività d'impresa.

La Società si impegna a:

- sviluppare con i partner ed i fornitori rapporti di correttezza e di cooperazione fondati su una comunicazione rivolta a consentire lo scambio reciproco di competenze e informazioni e che favorisca la creazione di valore comune;

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza**Codice Etico**Sistema
disciplinareReati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- garantire ad ogni azienda in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura, adottando, nella selezione, criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- osservare le condizioni contrattualmente previste.

3.4 Rapporti con i collaboratori

Labomar riconosce l'importanza dei propri dipendenti e collaboratori come uno dei fattori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi aziendali e adotta procedure e metodi di selezione, sviluppo, valutazione e formazione improntati a garantire la massima correttezza e le pari opportunità senza discriminazioni di sesso, razza, età, orientamenti sessuali, credenze religiose e qualsiasi altro fattore. Le persone sono reclutate sulla base della loro esperienza, attitudine e competenza. Il reclutamento si basa esclusivamente sulla corrispondenza tra profili attesi e profili richiesti.

La Società si impegna ad offrire a tutti i propri collaboratori le medesime opportunità, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito strettamente professionali per qualunque decisione relativa alla vita professionale, senza discriminazione alcuna.

La Società promuove la collaborazione interna, il lavoro di squadra basato su trasparenza, fiducia, lealtà e sostegno reciproco.

Labomar gestisce le attività in conformità alla normativa cogente riguardante le condizioni dell'ambiente di lavoro impegnandosi a costruire un ambiente dignitoso e rispettoso per tutti. Labomar si impegna, inoltre, a garantire la libertà di associazione dei lavoratori, riconoscendo il diritto alla contrattazione collettiva.

La Società si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e la conoscenza ed il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i lavoratori. Si impegna inoltre a creare un ambiente di lavoro stimolante ed aggregante, a promuovere un atteggiamento di tutti i collaboratori alla cura della propria salute e del proprio benessere.

Labomar si attende che tutto il personale dipendente collabori al mantenimento di un clima aziendale basato sul rispetto della dignità individuale, dell'onore e della reputazione di ciascuno ed interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori e comunque non rispettosi delle persone, dei ruoli, delle regole.

Labomar si impegna a far sì che i dipendenti godano di un corretto equilibrio tra vita e lavoro, e a far sì che sia rispettato il diritto alla sconnessione, nonché a fornire retribuzioni e benefici sociali adeguati e consoni alle competenze e all'impegno di ognuno.

3.5 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con altri soggetti esterni

Labomar, attraverso le proprie persone e strutture, coopera attivamente e pienamente con le Autorità.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Tutti i rapporti con le Autorità e la Pubblica Amministrazione sono improntati a principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e non ingerenza, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle procedure aziendali.

È fatto divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle Autorità.

Labomar non supporta manifestazioni o iniziative che abbiano un fine esclusivamente o prevalentemente politico e si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta nei confronti di esponenti politici.

4. Segnalazioni in caso di violazioni delle disposizioni del codice etico

Eventuali situazioni di sospetta violazione delle disposizioni di cui al presente Codice Etico, da parte di uno o più Destinatari, possono essere segnalate, senza indugio, da qualunque Destinatario, purché la segnalazione sia in buona fede e circostanziata, ovvero basata su fondati motivi.

LABOMAR, attraverso il portale Whistleblowing disponibile sul sito internet della Società, consente agli Stakeholders interni ed esterni di effettuare segnalazioni al fine di incentivare la denuncia comportamenti contrari al Codice Etico e ai principi di lealtà, correttezza e probità, nonché di violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, come richiamate dalla normativa applicabile.

Le segnalazioni saranno gestite tempestivamente e attraverso il processo predefinito nella "Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing" adottata dalla Società che qui si intende richiamata.

La Società si impegna a mantenere riservata l'identità del Segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di LABOMAR o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

LABOMAR tutela il Segnalante in buona fede e gli altri soggetti meritevoli di protezione contro ogni forma di ritorsione, discriminazione e/o di penalizzazione: ove tali atteggiamenti fossero riscontrati, LABOMAR agirà di conseguenza.

Ugualmente la Società potrà reagire ai sensi della normativa applicabile verso chi, consapevolmente, dovesse effettuare segnalazioni false, infondate o pretestuose.

5. Sanzioni

La Società e, in primis, i suoi amministratori e i dirigenti, sono tenuti a farsi parte attiva affinché gli impegni espressi nel Codice Etico vengano attuati.

Le violazioni del Codice Etico sono passibili di sanzione, proporzionata alla gravità e declinata in base al tipo di rapporto che il Destinatario interessato intrattiene con LABOMAR.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

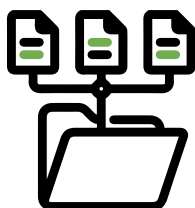
I provvedimenti includono anche la cessazione del rapporto fiduciario con la Società con le conseguenze contrattuali previste e consentite dalle norme vigenti.

Eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti del personale dipendente per violazioni al Codice Etico saranno adottati in coerenza con la normativa applicabile.

Per gli Altri collaboratori, i Fornitori, ed i Partner, la Società si riserva la facoltà di risoluzione del contratto o l'applicazione di altre azioni di tipo contrattuale, in virtù di clausole specificatamente previste allo scopo.

Gli Amministratori valutano l'adeguatezza del presente Codice Etico rispetto all'evoluzione del business o della principale normativa applicabile.

Premessa	
Metodologia	
Informazione e formazione	
Organismo di Vigilanza	
Codice Etico	
Sistema disciplinare	
Reati presupposto	
Mappatura	
Protocolli	
Allegati	



Sistema disciplinare

Artt. 5 e 6, Decreto Legislativo n. 231/01

Titolo	Sistema disciplinare		
Emesso da	LABOMAR S.P.A.		
Approvato da	Consiglio di Amministrazione		
Revisione	1	Data revisione	13/02/2020
Revisione	2	Data revisione	27/11/2020
Revisione	3	Data revisione	29/09/2022
Revisione	4	Data revisione	27/03/2024

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Definizione di “violazione” ai sensi del presente sistema disciplinare.....	3
3. Criteri per l’applicazione delle sanzioni disciplinari	3
4. Sanzioni	4
4.1 Sanzioni nei confronti di operai, impiegati e quadri	4
4.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti.....	6
4.3 Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Soggetti Apicali in genere	6
4.4 Sanzioni nei confronti dei Sindaci	7
4.5 Sanzioni nei confronti di collaboratori, agenti, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni	7
4.6 Misure applicabili ai sensi della normativa sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’UE e nazionale (cd. “Whistleblowing”)	7

1. Premessa

La Società ha predisposto il sistema sanzionatorio in appresso descritto.

Esso è deputato a rafforzare l'effettiva applicazione delle norme e delle disposizioni contenute nel Modello nonché dei protocolli e delle procedure in esso richiamate.

L'applicazione delle sanzioni ivi indicate prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Codice Etico, dal Modello e dai relativi Protocolli sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dagli illeciti di cui al Decreto.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni, contenute nel Codice Etico, nel Modello e nei relativi Protocolli, lede di per sé sola il rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione o dall'esito di un giudizio penale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute nella presente Sezione sono portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti o analoga modalità di diffusione.

2. Definizione di “violazione” ai sensi del presente sistema disciplinare

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce “Violazione” del Codice Etico, del Modello nonché dei protocolli e delle procedure in esso richiamate:

- la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, nel Codice Etico e nei relativi protocolli di gestione e procedure;
- l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello, nel Codice Etico e nelle relative procedure;
- le violazioni delle misure di tutela del segnalante al fine di assicurare che non vi siano atti di ritorsione o discriminatori nei confronti dello stesso;
- le segnalazioni che si rivelino infondate effettuate con dolo o colpa grave.

3. Criteri per l'applicazione delle sanzioni disciplinari

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, le sanzioni sono concretamente applicate anche tenendo conto:

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

**Sistema
disciplinare**Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento,
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge e dai contratti vigenti,
- delle mansioni del lavoratore,
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità e autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza o l'illecito,
- delle altre particolari circostanze (aggravanti o attenuanti) che accompagnano l'illecito disciplinare,
- del concorso nell'infrazione di più soggetti in accordo tra loro.

4. Sanzioni

4.1 Sanzioni nei confronti di operai, impiegati e quadri

La violazione del Codice Etico, del Modello o dei Protocolli da esso previsti costituisce un illecito disciplinare ed è sanzionata conformemente a quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva e aziendale, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

Nell'applicazione dei provvedimenti disciplinari saranno osservate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dalla normativa sul diritto del lavoro e da eventuali accordi aziendali in materia di provvedimenti disciplinari. In particolare, sarà garantito il rispetto dei seguenti principi:

- non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa,
- i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa,
- non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, ai fini della recidiva, decorsi due anni dalla loro applicazione.

La Società, tramite il Responsabile individuato dall'AD, trasmette al dipendente una comunicazione di contestazione scritta ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, contenente:

- l'indicazione puntuale della condotta contestata;
- le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.



A seguito delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, l'Amministratore Delegato assume provvedimenti in merito all'applicazione della sanzione, determinandone l'entità.

Il provvedimento di irrogazione della sanzione è comunicato all'ODV, che verifica inoltre l'effettiva applicazione della sanzione irrogata.

I provvedimenti disciplinari adottabili in caso d'inosservanza del Modello sono riportati nella tabella che segue.

SANZIONE	DESCRIZIONE ILLECITO DISCIPLINARE
Rimprovero verbale	Il dipendente viola, a titolo di colpa, in maniera lieve i protocolli o le procedure previste dal presente MOD o adotta, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento lievemente non conforme alle prescrizioni dello stesso MOD ovvero effettua una lieve inosservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio, procedure o altri mezzi.
Ammonizione scritta	Il dipendente viola, a titolo di colpa, i protocolli o le procedure previste dal presente MOD o adotta, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOD stesso, ovvero non osserva le disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio, procedure o altri mezzi.
Multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria	Il dipendente viola ripetutamente, a titolo di colpa, i protocolli o le procedure previste dal presente MOD o adotta, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso ovvero viola ripetutamente le disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio, procedure o altri mezzi.
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni	Il dipendente arreca danno alla Società o espone a pericolo la reputazione o l'integrità dei beni della stessa in conseguenza di violazioni colpose delle procedure previste dal presente Modello ovvero di comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello nell'espletamento di attività nelle aree a rischio ovvero di compimento di atti contrari all'interesse della Società ovvero d'inosservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio, procedure o altri mezzi.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

SANZIONE	DESCRIZIONE ILLECITO DISCIPLINARE
Licenziamento con preavviso	Il dipendente compie atti dolosi non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, ravvisandosi in tale comportamento un'infrazione alla disciplina e ai doveri d'ufficio così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Licenziamento disciplinare senza preavviso	Il dipendente compie atti dolosi non conformi alle prescrizioni del MOD tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle pene contemplate nel Decreto.

4.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Qualora un Dirigente contravvenga al Modello, allo stesso saranno applicate le sanzioni previste dalla legge, dal relativo contratto individuale e dal CCNL applicabile. Potrà altresì essere disposta la revoca delle procure conferite oppure, quando possibile, l'assegnazione ad altro incarico.

Il Dirigente che risulti non attenersi al presente Modello è sanzionabile per "mancata collaborazione".

Allo stesso non verranno riconosciute eventuali forme di incentivazione economica maturate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, premi di risultato, management by objective (MBO), stock options.

La procedura di accertamento dell'illecito con riguardo ai dirigenti è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.

Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato L'ODV, cui viene inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

4.3 Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Soggetti Apicali in genere

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più degli Amministratori (e/o uno o più dei Soggetti Apicali ai sensi del Decreto), ne viene informato il CDA ed il COS, i quali, in base alle rispettive competenze, assumeranno una delle seguenti iniziative, tenendo conto della gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto:

- dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
- diffida formale;
- revoca dell'incarico / mandato;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea dei Soci con, all'ordine del giorno, l'adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ivi compreso l'esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità del/degli Amministratore/i e/o Sindaco/i nei confronti della Società e al ristoro degli eventuali danni subiti e subendi.

Nell'ipotesi in cui si ravvisino violazioni del Modello da parte di uno o più Amministratori, tali da compromettere il rapporto di fiducia con gli stessi, ovvero sussistano comunque gravi ragioni connesse alla tutela dell'interesse e/o dell'immagine della Società, l'Assemblea dei Soci può deliberare in merito alla eventuale revoca del mandato.

4.3.1 Coesistenza di più rapporti in capo al medesimo soggetto

Nel caso in cui il soggetto in posizione apicale rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato e realizzi le violazioni in qualità di soggetto in posizione apicale, potranno applicarsi le sopra menzionate misure di tutela, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

4.4 Sanzioni nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più dei componenti del COS, ne viene informato il CDA il quale assumerà i provvedimenti del caso ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per la revoca dalla carica.

4.5 Sanzioni nei confronti di collaboratori, agenti, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni

Qualora collaboratori, agenti, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni trasgrediscano le disposizioni del Modello, delle procedure e del Codice Etico, la Società potrà chiedere la risoluzione del contratto avvalendosi delle specifiche clausole a tal fine inserite.

La Società potrà inoltre agire per ottenere il risarcimento dei danni patiti.

4.6 Misure applicabili ai sensi della normativa sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE e nazionale (cd. "Whistleblowing")

Ai sensi e per gli effetti della normativa sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE e nazionale (cd. "Whistleblowing"), le sanzioni sopra previste si applicano, utilizzando i criteri di gradualità citati, anche nei seguenti casi:

- la commissione di qualsiasi ritorsione – da intendersi come comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) – che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta,

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificatamente individuati dalla norma;

- la non istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedura whistleblowing conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività o verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali si ostacola o si tenta di ostacolare la segnalazione;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza;
- l'accertamento della responsabilità del segnalante, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o calunnia (o, comunque, per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) ovvero responsabilità civile dello stesso segnalante nei casi di dolo o colpa grave.





Reati presupposto

Artt. 5 e 6, Decreto Legislativo n. 231/01

Titolo	Reati presupposto		
Emesso da	LABOMAR S.P.A.		
Approvato da	Consiglio di Amministrazione		
Revisione	1	Data revisione	13/02/2020
Revisione	2	Data revisione	27/11/2020
Revisione	3	Data revisione	29/09/2022
Revisione	4	Data revisione	27/03/2024

Sommario

1. Art. 24 – indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	10
1.1 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.).....	10
1.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.).....	10
1.3 Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)	11
1.4 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.).....	11
1.5 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).....	11
1.6 Truffa (art. 640 c.p.).....	11
1.7 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)	12
1.8 Frode informatica (art. 640 ter c.p.)	12
1.9 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo Articolo 2 (Violazione e sanzioni).....	12
2. Art. 24-bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati	14
2.1 Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)	14
2.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.).....	14
2.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)	14
2.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.).....	15
2.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).....	15
2.6 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.).....	15
2.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.).....	16
2.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)	16
2.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)	16
2.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)	17
2.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)	17

2.12	Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)	17
3.	Art. 24-ter – Delitti di criminalità organizzata	18
3.1	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	18
3.2	Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)	18
3.3	Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)	19
3.4	Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)	19
3.5	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)	20
3.6	Fattispecie previste dall'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.	21
4.	Art. 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio	23
4.1	Peculato (art. 314 c.p.)	23
4.2	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	23
4.3	Concussione (art. 317 c.p.)	23
4.4	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	23
4.5	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)	23
4.6	Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)	24
4.7	Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)	24
4.8	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	24
4.9	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	24
4.10	Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	24
4.11	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	24
4.12	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)	25
4.13	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	26
4.14	Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	26
5.	Art. 25-bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	28
5.1	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	28
5.2	Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	28
5.3	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	28
5.4	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	29

5.5 Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	29
5.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).....	29
5.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).....	29
5.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)	30
5.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	30
5.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	30
6. Art. 25-bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio	31
6.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).....	31
6.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)	31
6.3 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	31
6.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).....	31
6.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).....	32
6.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	32
6.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)	32
6.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).....	32
7. Art. 25-ter – Reati societari	33
7.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).....	33
7.2 Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.).....	33
7.3 False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.).....	33
7.4 Impedito controllo (art. 2625 c.c.).....	34
7.5 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).....	34
7.6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).....	34
7.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	35
7.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	35
7.9 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)	35
7.10 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).....	35
7.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).....	36
7.12 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).....	36

7.13 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)	36
7.14 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	37
7.15 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	37
7.16 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	37
7.17 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19)	38
8. Art. 25-quater – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	39
8.1 Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)	39
8.2 Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)	39
8.3 Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)	39
8.4 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)	40
8.5 Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.)	40
8.6 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)	40
8.7 Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)	40
8.8 Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)	41
8.9 Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)	41
8.10 Atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)	41
8.11 Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)	42
8.12 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)	42
8.13 Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)	43
8.14 Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)	43
8.15 Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)	43
8.16 Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)	43
8.17 Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)	44
8.18 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)	44
8.19 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)	44
8.20 Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)	45
8.21 Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)	45
8.22 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)	45
9. Art. 25-quater.1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	47
9.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)	47

10.	Art. 25-quinquies – Delitti contro la personalità individuale.....	48
10.1	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	48
10.2	Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)	48
10.3	Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.).....	48
10.4	Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)	49
10.5	Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.).....	49
10.6	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)	49
10.7	Tratta di persone (art. 601 c.p.).....	49
10.8	Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	50
10.9	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	50
10.10	Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)	51
11.	Art. 25-sexies – Abusi di mercato	52
11.1	Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Decreto Legislativo n. 58 del 1998 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)	52
11.2	Manipolazione del mercato (art. 185 Decreto Legislativo n. 58 del 1998 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)	52
12.	Art. 25-septies – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	54
12.1	Omicidio colposo (art. 589 c.p.).....	54
12.2	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).....	54
12.3	Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)	55
13.	Art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	56
13.1	Ricettazione (art. 648 c.p.)	56
13.2	Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)	56
13.3	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).....	57
13.4	Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)	57
14.	Art. 25-octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.....	58
14.1	Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 ter. c.p.)	58
14.2	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater. c.p.).....	58
14.3	Frode Informatica (art. 640 ter. c.p.).....	59
14.4	Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.).....	59

15.	Art. 25-novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	60
15.1	Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633	60
15.2	Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633	61
15.3	Art. 171 ter Legge 22 aprile 1941, n. 633	61
15.4	Art. 171 septies Legge 22 aprile 1941, n. 633	63
15.5	Art. 171 octies Legge 22 aprile 1941, n. 633	63
16.	Art. 25-decies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	64
16.1	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)	64
17.	Art. 25-undecies – Reati ambientali	65
17.1	Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)	65
17.2	Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)	65
17.3	Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)	65
17.4	Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)	65
17.5	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)	66
17.6	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)	66
17.7	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)	66
17.8	Scarico acque (Art. 137 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	67
17.9	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	68
17.10	Bonifica dei siti (Art. 257 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	69
17.11	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	70
17.12	Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	70
17.13	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)	70
17.14	Sanzioni (Articolo 279 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	71
17.15	Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Legge 7 febbraio 1992, n. 150)	71
17.16	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Articolo 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549)	74
17.17	Inquinamento doloso (Articolo 8 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202)	75
17.18	Inquinamento colposo (Articolo 9 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202)	75

18.	Art. 25 duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	76
18.1	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286).....	76
18.2	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12, comma 5, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286).....	77
18.3	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22, commi 12 e 12 bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286).....	77
19.	Art. 25 terdecies – razzismo e xenofobia	78
19.1	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)	78
20.	Art. 25-quaterdecies – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	79
20.1	Frode in competizioni sportive (Art. 1, Legge 13 dicembre 1989 n. 401)	79
20.2	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4, Legge 13 dicembre 1989 n. 401)	79
21.	Art. 25-quinquiesdecies – Reati tributari	81
21.1	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).....	81
21.2	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	81
21.3	Dichiarazione infedele (Articolo 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).....	82
21.4	Omessa dichiarazione (Art. 5, D. Lgs. 10 marzo 200, n. 74).....	82
21.5	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	83
21.6	Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	83
21.7	Indebita compensazione (Art. 10 - quater, D. Lgs. 10 marzo 200, n. 74).....	83
21.8	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).....	83
22.	Art. 25 sexdecies – contrabbando.....	85
22.1	D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale	85
22.2	Articolo 282 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali	85
22.3	Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine).....	85
22.4	Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci).....	86
22.5	Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea).....	86
22.6	Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali)	87
22.7	Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)...	87

22.8 Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)	87
22.9 Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)	87
22.10 Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)	87
22.11 Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea).....	87
22.12 Articolo 291–bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)	88
22.13 Articolo 291–ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)	88
22.14 Articolo 291–quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).....	88
22.15 Articolo 292 Altri casi di contrabbando).....	89
22.16 Articolo 295 (Circostanze aggravanti del contrabbando)	89
23. Art. 25 septiesdecies – delitti contro il patrimonio culturale.....	90
23.1 Art. 518-bis (Furto di beni culturali).	90
23.2 Art. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali).	90
23.3 Art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali).	90
23.4 Art. 518-octies (Falsificazione di scrittura privata relativa a beni culturali).	90
23.5 Art. 518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali).....	91
23.6 Art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali).	91
23.7 Art. 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali).	91
23.8 Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).....	92
23.9 Art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d'arte)	92
24. Art. 25 duodevicies – Riciclaggio di beni culturali devastazione e saccheggio di beni Culturali e paesaggistici	93
24.1 Art. 518-sexies - (Riciclaggio di beni culturali).....	93
24.2 Art. 518-terdecies - (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).	93

1. Art. 24 – indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1.1 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

1.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

1.3 Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

1.4 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

1.5 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 euro.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

1.6 Truffa (art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) Omissis.

2-bis) Omissis.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

1.7 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

1.8 Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 600 euro a 3.000 euro se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

1.9 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo Articolo 2 (Violazione e sanzioni)

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

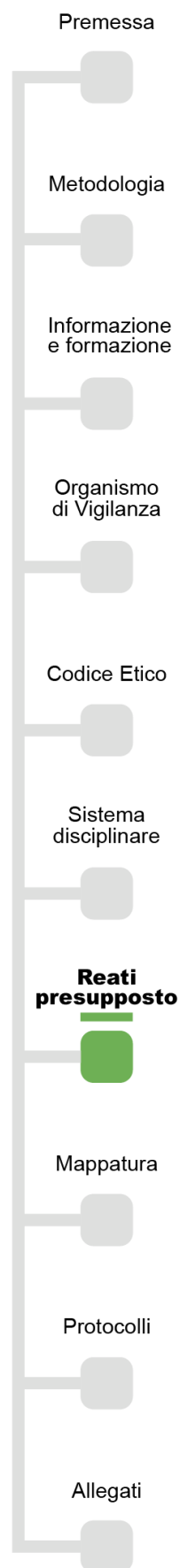
Mappatura

Protocolli

Allegati

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.



2. Art. 24-bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

2.1 Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.

2.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

2.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

2.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

2.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

2.6 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

2.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

2.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

2.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

2.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

2.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

2.12 Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

3. Art. 24-ter – Delitti di criminalità organizzata

3.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli art. 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

3.2 Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

3.3 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 -bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 -bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 -bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 -bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

3.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

3.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

3.6 Fattispecie previste dall'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (a seguire).

Art. 1 Legge 2 ottobre 1967, n. 895: Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Art. 2 Legge 2 ottobre 1967, n. 895: Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro 3.000 a euro 20.000.

Art. 2-bis. Legge 2 ottobre 1967, n. 895: Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 3. Legge 2 ottobre 1967, n. 895: Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro.

Art. 4 Legge 2 ottobre 1967, n. 895: Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa e con la multa da euro 4.000 a euro 40.000.

Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

- a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
- b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

Art. 6. Legge 2 ottobre 1967, n. 895: Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.

Art. 23. L. 110/1975:

Sono considerate clandestine:

1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7 ovvero non sottoposte alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.

E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

Non è punibile, ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identificazione prescritti per le armi comuni da sparo, chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o l'importazione ai sensi dell'articolo 11.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

4. Art. 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio

4.1 Peculato (art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

4.2 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro.

4.3 Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

4.4 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

4.5 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

4.6 Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

4.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

4.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro.

4.9 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

4.10 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

4.11 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

4.12 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

4.13 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

4.14 Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

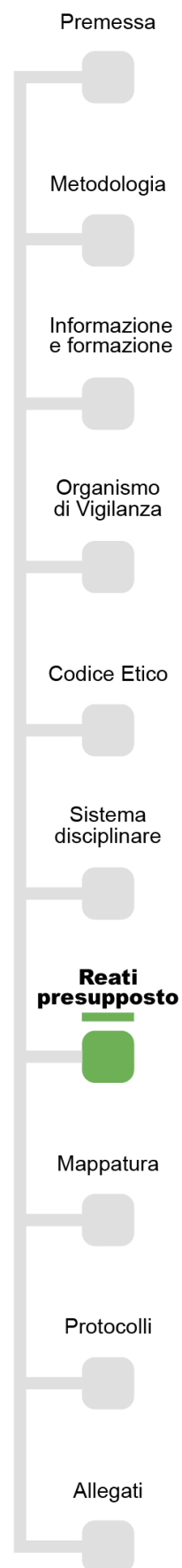
Mappatura

Protocolli

Allegati

servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.



5. Art. 25-bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

5.1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitative di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

5.2 Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

5.3 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

5.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

5.5 Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

5.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

5.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri component della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

5.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

5.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

5.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

6. Art. 25-bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio

6.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

6.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

6.3 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

6.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

6.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

6.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

6.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

6.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

7. Art. 25-ter – Reati societari

7.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

7.2 Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

7.3 False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

7.4 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7.5 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

7.6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

7.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

7.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

7.9 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

7.10 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

7.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

7.12 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

7.13 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

7.14 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

7.15 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

7.16 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

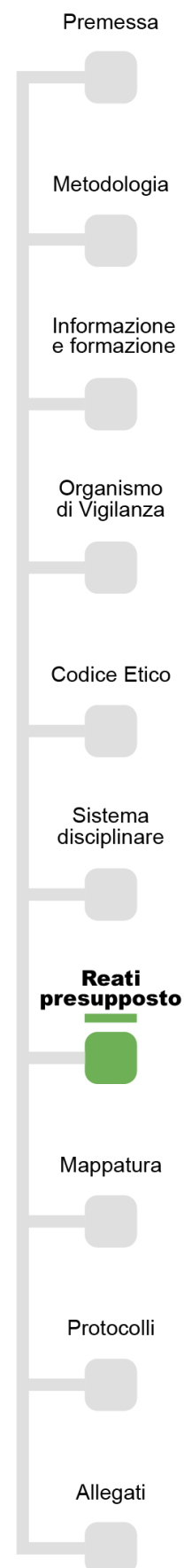
Protocolli

Allegati

7.17 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19)

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.



8. Art. 25-quater – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

8.1 Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

8.2 Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8.3 Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

8.4 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

8.5 Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

8.6 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

8.7 Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

8.8 Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

8.9 Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

8.10 Atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

8.11 Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

8.12 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

8.13 Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

8.14 Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

8.15 Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

8.16 Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

8.17 Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

8.18 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

8.19 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

8.20 Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente

8.21 Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)

Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

- a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;
- b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
- c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;
- d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione;

Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

8.22 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

1) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

2) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2.a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

2.b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3) Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

4) Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Commette altresì reato chiunque:

a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;

b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:

i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

9. Art. 25-quater.1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

9.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

10. Art. 25-quinquies – Delitti contro la personalità individuale

10.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

10.2 Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:

1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500 a € 6.000.

10.3 Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:

1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

10.4 Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

10.5 Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

10.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

10.7 Tratta di persone (art. 601 c.p.)

E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero,

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

10.8 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

10.9 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

10.10 Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

11. Art. 25-sexies – Abusi di mercato

11.1 Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Decreto Legislativo n. 58 del 1998 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

1. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
2. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
3. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2 -bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

11.2 Manipolazione del mercato (art. 185 Decreto Legislativo n. 58 del 1998 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

1 Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2 Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

12. Art. 25-septies – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

12.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

12.2 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

12.3 Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

13. Art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

13.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

13.2 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

13.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

13.4 Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1 c.p.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

14. Art. 25-octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

14.1 Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 ter. c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

14.2 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater. c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

14.3 Frode Informatica (art. 640 ter. c.p.)

Articolo già richiamato nel raggruppamento Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o dell'unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, applicabile secondo quanto previsto dall'art. 25-octies.1 ai sensi della condotta del seguente comma:

(...)

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

(...)

14.4 Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

15. Art. 25-novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

15.1 Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da 51 euro a 2.065 euro chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
- e) abrogata;
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a 516 euro se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 euro a 5.164 euro.

15.2 Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2.582 euro a 15.493 euro. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a 15.493 euro se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2.582 euro a 15.493 euro. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a 15.493 euro se il fatto è di rilevante gravità.

15.3 Art. 171 ter Legge 22 aprile 1941, n. 633

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

15.4 Art. 171 septies Legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

15.5 Art. 171 octies Legge 22 aprile 1941, n. 633

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582 euro a 25.822 euro chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a 15.493 euro se il fatto è di rilevante gravità.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

16. Art. 25-decies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

16.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

17. Art. 25-undecies – Reati ambientali

17.1 Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

17.2 Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

17.3 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

17.4 Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

17.5 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

17.6 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 Euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

17.7 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 bis del codice penale per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

17.8 Scarico acque (Art. 137 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Omissis

2. Quando le condotte descritte al comma 1¹ riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Omissis.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107², comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

6. Omissis

11. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.

2 107. Scarichi in reti fognarie

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

7. Omissis

8. Omissis

9. Omissis

10. Omissis

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103³ e 104⁴ è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Omissis

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Omissis

17.9 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Fuori dei casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quaterdecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216⁵ è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Omissis

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena

³ 103. Scarichi sul suolo

⁴ 104. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

⁵ 208. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; 209. Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale; 210. Autorizzazioni in ipotesi particolari; 211. Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione; 212. Albo nazionale gestori ambientali; 214. Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate; 215. Auto smaltimento; 216. Operazioni di recupero.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Omissis

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227⁶, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

17.10 Bonifica dei siti (Art. 257 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242⁷ e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Omissis

Omissis

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

6 227. Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto

7 242. Procedure operative ed amministrative.

17.11 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis. Si applica la pena di cui all'articolo 483⁸ del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Omissis

5-bis Omissis

5-ter Omissis

17.12 Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Omissis

17.13 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

⁸ Art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

17.14 Sanzioni (Articolo 279 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Nei casi previsti dal comma 2⁹ si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Omissis

Omissis

17.15 Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Legge 7 febbraio 1992, n. 150)

Articolo 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150

⁹ 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Omissis

Articolo 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996,

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Omissis

Omissis

Omissis

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

Articolo 3 bis Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

17.16 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Articolo 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

17.17 Inquinamento doloso (Articolo 8 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

17.18 Inquinamento colposo (Articolo 9 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

18. Art. 25 duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

18.1 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;¹⁰
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

¹⁰ La Corte Costituzionale, con sentenza 8 febbraio - 10 marzo 2022, n. 63, (in G.U. 1a s.s. 16/03/2022, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti»".

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

18.2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12, comma 5, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

18.3 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22, commi 12 e 12 bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

19. Art. 25 terdecies – razzismo e xenofobia

19.1 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

....

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

20. Art. 25-quaterdecies – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

20.1 Frode in competizioni sportive (Art. 1, Legge 13 dicembre 1989 n. 401)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti a una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni a essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

20.2 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4, Legge 13 dicembre 1989 n. 401)

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

21. Art. 25-quinquiesdecies – Reati tributari

21.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

21.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

21.3 Dichiarazione infedele (Articolo 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;

l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.

1 -bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passive reali.

1 -ter. Fuori dei casi di cui al comma 1 -bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

21.4 Omessa dichiarazione (Art. 5, D. Lgs. 10 marzo 200, n. 74)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle single imposte ad € 50.000,00.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

21.5 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni⁽¹⁾ chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

omissis

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

21.6 Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

21.7 Indebita compensazione (Art. 10 - quater, D. Lgs. 10 marzo 200, n. 74)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000 0,00.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.

21.8 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

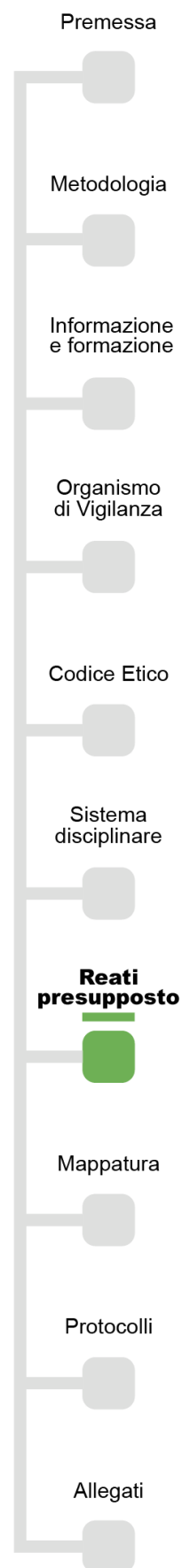
Mappatura

Protocolli

Allegati

beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente superiore a euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.



22. Art. 25 sexdecies – contrabbando

22.1 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

22.2 Articolo 282 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

22.3 Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

22.4 Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'articolo 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

22.5 Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

(Omissis)

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

22.6 Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

22.7 Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

22.8 Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

22.9 Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

22.10 Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

22.11 Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

22.12 Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definite dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a € 516,45.

22.13 Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di € 25,82 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

(Omissis)

22.14 Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono,

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

(Omissis)

22.15 Articolo 292 Altri casi di contrabbando)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

22.16 Articolo 295 (Circostanze aggravanti del contrabbando)

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapportare ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.000,00.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore a € 100.000,00.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

23. Art. 25 septiesdecies – delitti contro il patrimonio culturale

23.1 Art. 518-bis (Furto di beni culturali).

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

23.2 Art. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali).

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

23.3 Art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali).

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

23.4 Art. 518-octies (Falsificazione di scrittura privata relativa a beni culturali).

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

23.5 Art. 518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali).

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

23.6 Art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali).

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

23.7 Art. 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali).

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati

assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

23.8 Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

23.9 Art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d'arte)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

24. Art. 25 duodevicies – Riciclaggio di beni culturali devastazione e saccheggio di beni Culturali e paesaggistici

24.1 Art. 518-sexies - (Riciclaggio di beni culturali).

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

24.2 Art. 518-terdecies - (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

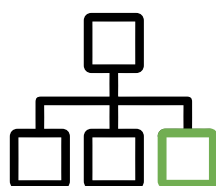
Codice Etico

Sistema
disciplinare**Reati
presupposto**

Mappatura

Protocolli

Allegati



Mappatura

Artt. 5 e 6, Decreto Legislativo n. 231/01

Titolo	Mappatura		
Emesso da	LABOMAR S.P.A.		
Approvato da	Consiglio di Amministrazione		
Revisione	1	Data revisione	13/02/2020
Revisione	2	Data revisione	27/11/2020
Revisione	3	Data revisione	29/09/2022
Revisione	4	Data revisione	27/03/2024

Sommario

1.	Reati presupposto rilevanti	6
1.1	Principi generali di comportamento	8
2.	Delitti contro la pubblica amministrazione	9
2.1	Attività a rischio	9
2.2	Reati potenziali	10
2.3	Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	10
2.4	Principi generali di comportamento	13
2.5	Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	14
3.	Reati informatici	16
3.1	Attività a rischio	16
3.2	Reati potenziali	16
3.3	Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato	17
3.4	Principi generali di comportamento	21
3.5	Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	21
4.	Delitti di criminalità organizzata	23
4.1	Attività a rischio	23
4.2	Reati potenziali	23
4.3	Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	23
4.4	Principi generali di comportamento	24
4.5	Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	24
5.	Delitti contro l'industria e il commercio e contro la fede pubblica a tutela di marchi e segni distintivi	25
5.1	Attività a rischio	25
5.2	Reati potenziali	25
5.3	Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	25
5.4	Principi generali di comportamento	26
5.5	Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	27
6.	Reati societari	28
6.1	Attività a rischio	28
6.2	Reati potenziali	28
6.3	Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato	29

6.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	31
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	33
7.1 Attività a rischio	33
7.2 Reati potenziali	33
7.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	33
7.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	33
8. Delitti contro la personalità individuale	35
8.1 Attività a rischio	35
8.2 Reati potenziali	35
8.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	35
8.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	36
9. Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro	38
9.1 Attività a rischio	38
9.2 Reati Potenziali	40
9.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	40
9.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	41
10. Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio	42
10.1 Attività a rischio	42
10.2 Reati potenziali	42
10.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	43
10.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	43
11. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies.1)	45
11.1 Attività a rischio	45
11.2 Reati potenziali	46
11.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	46
11.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	46
12. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	49
12.1 Attività a rischio	49
12.2 Reati potenziali	49
12.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	49
12.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	49

13. Reati ambientali	50
13.1 Attività a rischio	50
13.2 Reati Potenziali	50
13.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	52
13.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	53
14. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	55
14.1 Attività a rischio	55
14.2 Reati potenziali	55
14.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	55
14.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	55
15. Razzismo e xenofobia	56
15.1 Attività a rischio	56
15.2 Reati potenziali	56
15.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	56
15.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	56
16. Reati tributari	57
16.1 Attività a rischio	57
16.2 Reati potenziali	57
16.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	58
16.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	59
17. Reati di contrabbando	61
17.1 Attività a rischio	61
17.2 Reati potenziali	61
17.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati	62
17.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili	65

1. Reati presupposto rilevanti

All'esito dell'analisi della realtà operativa e dei processi che caratterizzano la Società sono emerse, quali categorie di reati-presupposto contemplate dal Decreto che, con diversa rilevanza, potenzialmente potrebbero impegnare la responsabilità della Società, le seguenti:

Reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001	Reato di maggiore rilevanza	Reato di minore rilevanza	Reato non applicabile
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24) ¹	X		
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24 bis) ²	X		
Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter)	X		
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25) ¹	X		
Falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo (Art. 25 bis)		X	
Falsità in strumenti e segni di riconoscimento (Art. 25 bis) ³	X		
Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis-1 e Art. 25 bis)	X		
Reati societari (Art. 25 ter)	X		
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 quater)		X	

¹ Trattati nel Capitolo intitolato "Delitti contro la Pubblica Amministrazione". La frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico, pur annoverata fra i reati contro la PA, è analizzata nel Capitolo sui "Reati informatici" in quanto i protocolli di prevenzione del reato sono assimilabili a quelli per la prevenzione di tali reati.

² Trattati nel Capitolo intitolato "Reati informatici".

³ Trattati nel Capitolo intitolato "Delitti contro l'industria e il commercio e contro la fede pubblica a tutela di marchi e segni distintivi".

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001	Reato di maggiore rilevanza	Reato di minore rilevanza	Reato non applicabile
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1)			X
Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies)	X		
Abusi di mercato (Art. 25-sexies)			X
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Art. 25 septies)	X		
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies)	X		
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies.1)		X	
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies) ⁴	X		
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies)	X		
Reati ambientali (Art. 25 undecies)	X		
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies)		X	
Razzismo e xenofobia (Art. 25 terdecies)		X	
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies)			X
Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies)	X		
Contrabbando (Art. 25 sexiesdecies)	X		

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

⁴ Trattati nel Capitolo intitolato "Reati informatici".

Reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001	Reato di maggiore rilevanza	Reato di minore rilevanza	Reato non applicabile
Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septies decies)			X
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevices)			X

Per ciascuna delle categorie di reati-presupposto considerate applicabili per la Società (siano esse di maggiore o minore rilevanza) sono state individuate, nei paragrafi seguenti, le attività a rischio nello svolgimento delle quali è astrattamente possibile che sia commesso uno dei reati nel seguito elencati e descritti.

1.1 Principi generali di comportamento

- È vietato realizzare comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal Decreto.
- È proibito realizzare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate al punto a), possano potenzialmente diventarle.
- Tutte le attività della Società nelle aree a rischio e le operazioni a rischio si svolgono in conformità alle leggi vigenti e alle disposizioni del Codice Etico nonché seguendo procedure organizzative improntate al principio, ove possibile, della separazione dei ruoli.
- Le singole fasi di dette procedure devono rispondere al requisito della tracciabilità così da risultare individuabili, verificabili e trasparenti.
- Ogni violazione, deroga o scostamento dalle norme e dai protocolli del presente MOD deve essere segnalata all'ODV con le modalità indicate nel Capitolo "Organismo di Vigilanza".
- All'ODV sono forniti tutti i dati, le informazioni e i report menzionati come flussi informativi verso l'ODV alla fine di ciascun paragrafo della Sezione "Protocolli di Prevenzione e Gestione" del presente MOD.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

2. Delitti contro la pubblica amministrazione

2.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Richiesta di provvedimenti amministrativi alla PA (permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, iscrizioni ad albi o registri, deroghe, disposizioni attuative, ... rivolte a Enti Locali, Provincia, Regione, VVF, Camera di commercio, Agenzia delle Entrate, ...).
- 2) Gestione di attività comunicative e adempimenti verso la PA (es. Regione, Agenzia delle Dogane, Camera di commercio, Consob, Borsa Italiana, ...).
- 3) Verifiche e ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione ovvero di incaricati di pubblico servizio (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Consob, VVF, ULSS, Spisal, Arpav, Direzione Provinciale del Lavoro, INAIL, Organismi notificati, ...).
- 4) Partecipazione a procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati, di natura civile, amministrativa, tributaria, giuslavorista e penale.
- 5) Predisposizione e presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti, sovvenzioni o agevolazioni da parte di enti pubblici e corretto impiego dei fondi eventualmente ottenuti a seguito di tali erogazioni, contributi, finanziamenti, sovvenzioni o agevolazioni.

Aree a Rischio strumentali alla consumazione del reato:

- 1) Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi: accordi transattivi.
- 2) Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.
- 3) Gestione dei pagamenti per cassa.
- 4) Gestione dei rimborsi spese al personale.
- 5) Gestione delle spese di rappresentanza.
- 6) Selezione e assunzione di personale.
- 7) Gestione del personale.
- 8) Gestione degli acquisti di beni, servizi, appalti, prestazioni professionali.
- 9) Gestione della tesoreria.
- 10) Gestione del sistema informativo.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

11) Stipulazione di accordi e di contratti.

2.2 Reati potenziali

Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode nelle pubbliche forniture

- i. Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
- ii. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
- iii. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- iv. Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)
- v. Truffa (art. 640 c.p.)
- vi. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Art. 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio

- i. Concussione (art. 317 c.p.)
- ii. Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- iii. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
- iv. Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)
- v. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
- vi. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- vii. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- viii. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- ix. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- x. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
- xi. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

2.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

- a) Il reato di truffa e di truffa aggravata in danno dello Stato o altro ente pubblico e di malversazione potrebbe astrattamente realizzarsi:
 - quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati da trasmettere agli enti pubblici competenti in materia tributaria, previdenziale e/o assistenziale, si forniscano informazioni non veritiere o incomplete supportate da artifici e raggiri, al fine di ottenere un ingiusto profitto per la

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Società o il versamento di imposte/contributi inferiori a quelli realmente dovuti.

- nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti o contributi pubblici quali ad esempio sovvenzioni / erogazioni correlate al ricorso ad ammortizzatori sociali.
- nel caso in cui le richieste di finanziamento per la formazione del personale mediante fondi interprofessionali bilaterali (Fondimpresa, Fondirigenti, ...), progetti quadro L. 236/93, finanziamenti regionali, Fondo Sociale Europeo (FSE), finanziamenti provinciali, Inail, ..., siano il frutto di dichiarazioni o documentazione mendaci, ovvero anche se lecitamente acquisiti detti finanziamenti siano utilizzati per scopi diversi dalla formazione.

b) I reati di corruzione potrebbero astrattamente realizzarsi:

- attraverso l'elargizione di donazioni, regalie, omaggi, denaro o altre utilità e vantaggi a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio,
- mediante l'acquisto di beni o servizi a prezzi gonfiati ovvero l'acquisto di beni o servizi "fittizi" o non necessari per la creazione, in concorso con terzi, di provviste di denaro o altre utilità,
- dando seguito alle segnalazioni o richieste pervenute da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di avvalersi o favorire specifici soggetti in qualità di fornitori ovvero di assumere, promuovere, gratificare o favorire nella scelta determinati soggetti,
- concedendo sponsorizzazioni fittizie a beneficio di soggetti legati a funzionari pubblici.

c) La fattispecie di traffico illecito di influenze potrebbe realizzarsi:

- laddove l'intermediario indebitamente si faccia dare o promettere, a sé o ad altri, dal soggetto privato, denaro o altre utilità come prezzo della propria attività di mediazione verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio;
- laddove l'intermediario si faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare il pubblico agente.

d) Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe astrattamente realizzarsi nel caso in cui taluno offra o prometta a un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario) denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omissso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo ovvero al fine di ottenere la positiva definizione di un

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

procedimento giudiziario.

- e) il reato di turbata libertà degli incanti si configura quando mediante un comportamento fraudolento si interferisce con il regolare svolgimento di tutte le procedure di gara, anche informali e atipiche, mediante le quali la Pubblica Amministrazione (PA) procede all'individuazione del contraente. La fattispecie di reato potrebbe realizzarsi quando un apicale / subapicale:
- collabori con altri partecipanti alla gara per fissare i prezzi o concordare le offerte in modo da limitare la concorrenza e assicurarsi la vittoria dell'appalto; proponga ad un concorrente di formulare un'offerta di comodo, offrendo in cambio di fare altrettanto in un'altra gara alla quale il concorrente è interessato, in modo da garantire ad entrambi di risultare aggiudicatari in ciascuna delle due gare.
 - Presenti offerte coordinate con altre società, nei loro specifici ed effettivi contenuti, in modo da assicurare la vittoria della gara, o, quanto meno, aumentarne le relative probabilità.
 - Partecipi a delle cene con altri imprenditori per mettere a punto delle combine per aggiudicarsi le gare, a prescindere dal danno causato alla PA e dal raggiungimento dell'obiettivo.
 - Minacci o ponga in essere intimidazioni nei confronti degli altri partecipanti o dei funzionari pubblici al fine di influenzare il risultato dell'appalto.
- f) il reato di turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti si verifica quando un individuo ostacola o interferisce in qualsiasi modo con il regolare svolgimento di un procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando – o altro atto equipollente – allo scopo di condizionare “a monte” le modalità di scelta del contraente da parte della PA. La fattispecie di reato potrebbe realizzarsi quando un apicale / subapicale:
- con la collusione della stazione appaltante, cerchi di far redigere i c.d. “*bandi-fotografia*” e cioè quei bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da determinare ex ante la platea dei potenziali concorrenti.
 - Falsifichi documenti relativi alla procedura di selezione dei contraenti, come certificati di conformità o referenze, al fine di ottenere un vantaggio indebito nell'assegnazione del contratto.
 - Minacci o intimorisca i membri della commissione giudicatrice o altri concorrenti al fine di influenzare la selezione dei contraenti a proprio vantaggio.
 - Intervenga nel processo di valutazione delle proposte al fine di falsare i punteggi assegnati alle diverse offerte o di alterare in altro modo il risultato della selezione.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

2.4 Principi generali di comportamento

- a. Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici o esercenti un pubblico servizio è corretto, formale, documentabile e attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare.
- b. I rapporti con la PA sono tenuti solo e soltanto dai dipendenti, membri di organi societari, collaboratori e/o consulenti esterni autorizzati dalla Società sulla base di procedure, mansionari, deleghe e/o procure.
- c. È proibito ogni e qualsiasi comportamento che possa pregiudicare l'imparzialità e il buon andamento della PA.
- d. È vietato utilizzare, produrre o presentare documenti falsi e dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere dalla PA permessi, concessioni, autorizzazioni, iscrizione ad albi o registri, erogazioni, contributi, finanziamenti e ogni altra utilità o vantaggio.
- e. È altresì proibito devolvere e utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea per scopi diversi da quelli per cui sono stati accordati.
- f. È vietato offrire denaro, beni, o altre utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o loro parenti al fine di ottenere concessioni, licenze e autorizzazioni da parte della PA ovvero al fine di assicurarsi – dalla PA o da Autorità di controllo e di vigilanza – trattamenti di favore.
- g. Omaggi e regalie corrisposti a titolo di rappresentanza e/o di cortesia sono ammessi purché rientranti nella prassi aziendale e di modico valore, e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.
- h. Le attività di promozione e sponsorizzazione, le elargizioni, donazioni e contribuzioni sono attuate nel rispetto dei criteri di trasparenza, verificabilità, congruità e correttezza al fine di evitare ogni comportamento che possa essere interpretato come non conforme alle norme di legge.
- i. È vietato ricorrere a forme di contribuzione che, pur assumendo formalmente la veste di sponsorizzazioni, attività promozionali, incarichi professionali e/o consulenze si risolvono nella realtà dei fatti in regalie, omaggi o doni in favore di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o loro parenti al fine di ottenerne vantaggi di qualsiasi natura e specie.
- j. Il reclutamento e l'assunzione del personale avviene secondo criteri oggettivi di individuazione delle necessità aziendali e delle competenze professionali dei candidati.
- k. Il conferimento d'incarichi a professionisti e/o consulenti esterni ha luogo

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

sussistendo concrete ed effettive esigenze con processo condiviso da più funzioni aziendali.

- l. Tutti i beni e servizi necessari al conseguimento dello scopo sociale sono acquistati in base alle esigenze, con processo condiviso da più funzioni aziendali.
- m. In caso di partecipazione a gare, l'individuazione e selezione delle gare stesse ha luogo prediligendo i canali istituzione – quali, ad esempio, servizi telematici per la raccolta e pubblicizzazione dei bandi – e limitando, quando possibile, i contatti diretti con gli esponenti delle stazioni appaltanti o con soggetti in qualche modo vicini alle stesse (a titolo esemplificativo e non già esaustivo consulenti tecnici che operano o hanno operato in passato le stazioni appaltanti, parenti di esponenti delle stazioni appaltanti,...).
- n. In caso di partecipazione a gare, dipendenti e soggetti apicali devono rilasciare dichiarazioni che attestino l'esistenza/assenza di rapporti pregressi con soggetti membri di commissioni giudicatrici e/o funzionari pubblici interessati.
- o. In caso di partecipazione a gare dovrà essere garantita la tracciabilità di tutte le modifiche all'offerta di gare (ad es. tramite email che spieghino le ragioni delle modifiche), nonché prevista apposita autorizzazione da parte del vertice aziendale.

2.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli di prevenzione e gestione indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Richiesta di provvedimenti amministrativi (permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, iscrizioni ad albi o registri, deroghe, disposizioni attuative, ...). Gestione di comunicazioni e adempimenti verso la PA. Verifiche e ispezioni da parte della PA o di incaricati di pubblico servizio.	PT 01 – "Rapporti con la Pubblica Amministrazione"

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Partecipazione a procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati. Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi: accordi transattivi.	PT 02 – “Contenzioso”
Predisposizione e presentazione della documentazione necessaria all’ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti, sovvenzioni o agevolazioni da parte di enti pubblici e corretto impiego dei fondi eventualmente ottenuti.	PT 03 – “Finanziamenti pubblici”
Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.	PT 05 – “Sponsorizzazioni e donazioni”
Gestione delle operazioni per cassa. Gestione dei rimborsi spese al personale.	PT 06 – “Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale”
Gestione delle spese di rappresentanza.	PT 07 – “Spese di rappresentanza”
Selezione e assunzione di personale. Gestione amministrativa del personale.	PT 08 – “Selezione, assunzione e gestione del personale”
Gestione degli acquisti di beni, servizi e prestazioni professionali.	PT 09 – “Acquisti”
Gestione della tesoreria, gestione dei pagamenti e degli incassi.	PT 14 – “Risorse finanziarie”
Gestione del sistema informativo.	PT 16 – “Sistema informativo”
Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 18 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione del presente MOD “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

3. Reati informatici

3.1 Attività a rischio

I cosiddetti “Reati Informatici” sono quei reati “commessi avvalendosi di un sistema informatico o in suo danno ovvero che pongano in qualsiasi modo l’esigenza di raccogliere prove in forma informatica”. Essi trovano come presupposto l’impiego anomalo di strumenti e di tecnologie informatiche/telematiche, normalmente impiegati per lo svolgimento delle ordinarie attività professionali.

Nel novero degli illeciti commessi avvalendosi di sistemi informatici sono ricompresi:

- A. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati,
- B. Frode informatica ai danni dello stato o di altri enti pubblici,
- C. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore, con riferimento alla detenzione e utilizzo di software di cui non si dispone della relativa licenza d’uso.

In considerazione della peculiarità dell’attività aziendale svolta, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.
- 2) Sviluppo, implementazione, utilizzo e manutenzione dell’infrastruttura tecnologica e del sistema informativo.
- 3) Protezione fisica dei dati, delle informazioni e dei sistemi.
- 4) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.

3.2 Reati potenziali

Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode nelle pubbliche forniture

- i. Frode informatica (art. 640 ter c.p.).

Art. 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- i. Documenti informatici (art. 491 bis c.p.),
- ii. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.),
- iii. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.),
- iv. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.),
- v. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinareReati
presupposto**Mappatura**

Protocolli

Allegati

informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.),

- vi. Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.),
- vii. Danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.),
- viii. Danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.),
- ix. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.),
- x. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.),
- xi. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.),
- xii. Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Art. 25 novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- i. Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633,
- ii. Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633,
- iii. Art. 171 ter Legge 22 aprile 1941, n. 633,
- iv. Art. 171 septies Legge 22 aprile 1941, n. 633.

3.3 Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato

- a) Nella truffa o frode in danno dello Stato o di ente pubblico il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora venisse modificato il sistema informatico di una PA al fine di inserire un importo relativo a un'imposta inferiore a quello dovuto legittimamente.
- b) Tutti gli illeciti relativi alla falsità in atti pubblici disciplinati dal Codice Penale, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche⁵ che le falsità materiali⁶, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico. I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. A titolo esemplificativo, nell'alterazione di

⁵ Si ha "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.

⁶ Si ha "falsità materiale" quando un documento non proviene dalla persona che risulta essere il mittente o da chi risulta dalla firma (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

registri e documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria, il delitto potrebbe astrattamente realizzarsi da chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati con una Pubblica Amministrazione o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

- c) L'accesso abusivo al proprio sistema informativo o alla rete aziendale o al sistema informativo di soggetti pubblici o privati si realizza quando un soggetto s'introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. A tal riguardo, si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico *tout court*, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente a un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del personal computer altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi a eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura). La suddetta fattispecie delittuosa potrebbe astrattamente realizzarsi altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato. Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto (hacker) acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi, per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa.
- d) Nella detenzione e utilizzo abusivo di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informativo o alla rete aziendale o a un sistema informativo o alla rete di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate, l'illecito potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo. Pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. Tali fattispecie si configurano sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di accesso (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. Inoltre, è punito chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

- e) L'acquisto di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informativo o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Tale delitto potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un dipendente si procuri un virus idoneo a danneggiare o a interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione a un procedimento penale a carico della società.
- f) Nello svolgimento di attività fraudolenta d'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informativo o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate, il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione. Attraverso tecniche d'intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione. Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione a una trattativa commerciale.
- g) Nell'installazione di apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati il reato potrebbe astrattamente realizzarsi quando qualcuno, al di fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La condotta vietata è, pertanto, costituita dalla semplice installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

lesiva. Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente s'introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione a una futura negoziazione.

- h) La distruzione, danneggiamento, inservibilità d'informazioni, dati e programmi informatici e in particolare di quelli utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità; distruzione, danneggiamento, inservibilità di sistemi informatici o telematici e in particolare di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità potrebbe astrattamente realizzarsi quando: i) un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della Società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della Società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti"; ii) un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha per oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi a un procedimento penale a carico della società; iii) quando un soggetto attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Pertanto qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati. Questo reato potrebbe astrattamente realizzarsi quando la condotta di cui al precedente punto sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento. Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità, quel che si rileva in primo luogo è che il danneggiamento deve avere per oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

pubblica dello stesso.

- i) Nei delitti in materia di violazione del diritto d'autore il reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove si proceda all'installazione, duplicazione, detenzione e utilizzo di software di proprietà di terzi sulle macchine aziendali (client, server, apparati di rete, telefoni, tablet, ...) per i quali non si disponga della relativa licenza o la stessa sia scaduta.

3.4 Principi generali di comportamento

Gli organi sociali della Società, i dipendenti e i consulenti della stessa hanno l'obbligo di:

- rispettare le norme di legge, il Codice Etico e il presente MOD, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino i reati informatici come sopra delineati;
- rispettare le norme, le procedure, le istruzioni, i regolamenti e le disposizioni operative od organizzative che disciplinano l'accesso e l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici della Società;
- porre in essere tutte le attività di gestione delle risorse informatiche correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo utilizzando le medesime risorse con la massima attenzione e professionalità evitando comportamenti che, benché risultino tali da non costituire di per sé specifici "Reati informatici", lo possano potenzialmente diventare;
- evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti di terzi esterni in relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reato informatico.
- rispettare la normativa nazionale e comunitaria sulla privacy.

3.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO E ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali	PT 09 – "Acquisti"
Sviluppo, implementazione, utilizzo e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica. Gestione del sistema informativo aziendale.	PT 16 – "Sistema informativo"

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO E ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Protezione fisica dei dati, delle informazioni e dei sistemi	
Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti	PT 18 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa	
Metodologia	
Informazione e formazione	
Organismo di Vigilanza	
Codice Etico	
Sistema disciplinare	
Reati presupposto	
Mappatura	
Protocolli	
Allegati	

4. Delitti di criminalità organizzata

4.1 Attività a rischio

In considerazione della particolare natura dei delitti di criminalità organizzata nazionale e transnazionale, tutte le aree aziendali considerate a rischio per i reati presupposto di responsabilità ai sensi del Decreto contemplate nel presente Modello sono potenzialmente a rischio anche per i reati associativi; infatti, essi rappresentano una mera modalità, l'associazione per l'appunto, di commissione dei reati c.d. "fine"; pertanto, tali reati propagano la presenza del rischio a tutte le aree mappate e sono da considerare a rischio diffuso.

4.2 Reati potenziali

- i. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.),
- ii. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.).

4.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora:

- a) esponenti della Società, il fiscalista di riferimento e un soggetto terzo, utilizzino fatture o altri documenti di quest'ultimo emessi per operazioni inesistenti, nella formazione delle dichiarazioni dei redditi;
- b) un esponente della Società assuma nell'area vendite un dipendente o si avvalga dell'operato di un intermediario affiliato a un'associazione di tipo mafioso, o comunque indicato da soggetti appartenenti a un'associazione di tipo mafioso, avvantaggiandosi della forza intimidatrice del vincolo associativo nella conclusione di contratti in favore della Società;
- c) un soggetto apicale della Società agevoli l'attività di un'associazione di tipo mafioso, stipulando contratti di fornitura con fornitori affiliati alla predetta associazione, o comunque indicati da esponenti affiliati alla predetta associazione, ottenendone in cambio vantaggi diretti o indiretti grazie all'influenza esercitata sul territorio dall'associazione di tipo mafioso;
- d) un esponente della Società agevoli l'attività di un'associazione di tipo mafioso, concludendo un contratto di consulenza con un soggetto affiliato a detta associazione senza verificarne i requisiti di onorabilità, al fine di agevolare detta associazione;
- e) uno o più esponenti apicali della Società e più intermediari si associno con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e si avvalgano nella formazione delle dichiarazioni dei redditi della Società, di fatture emesse dagli intermediari per provvigioni inesistenti o che indichino le provvigioni in misura superiore a quella reale, registrando tali documenti nelle scritture

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinareReati
presupposto**Mappatura**

Protocolli

Allegati

contabili obbligatorie;

- f) più esponenti della funzione vendite si associno tra di loro oppure con intermediari della Società per porre in essere stabilmente una serie di condotte fraudolente configuranti artifici e raggiri idonei a indurre in errore i propri clienti sul reale contenuto della fornitura o sul corrispettivo contrattualmente pattuito;
- g) un soggetto apicale concluda un contratto per sponsorizzare un ente, ovvero elargisca liberalità a un ente svolgente attività apparentemente lecita, ma in realtà affiliato a un'associazione di tipo mafioso, al fine di agevolare l'attività e sfruttare la forza intimidatrice dell'associazione mafiosa per ottenere vantaggi;
- h) un soggetto sottoposto e/o soggetto apicale si accordi con due o più soggetti, anche estranei alla Società al fine di eseguire illecitamente la miscelazione e lo smaltimento di rifiuti tramite la simulazione di operazioni di selezione, trattamento e recupero, falsificazione di documenti analitici e di trasporto;
- i) un esponente della Società paghi un affiliato a un'organizzazione criminale per poter recuperare i dati aziendali crittografati e resi inservibili da un software malvagio introdotto fraudolentemente nel proprio sistema informatico.

4.4 Principi generali di comportamento

Gli organi sociali della Società, i dipendenti e i consulenti della stessa hanno l'obbligo di:

- a) rispettare le norme di legge, il Codice Etico e il presente MOD, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino i delitti di criminalità organizzata come sopra delineati;
- b) astenersi dall'intraprendere rapporti o iniziative nei confronti di soggetti privati di cui sia nota o sospettata l'infiltrazione da parte di elementi appartenenti a organizzazioni criminali.

4.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio, la Società ha adottato l'insieme dei protocolli riportati nella successiva Sezione "Protocolli di prevenzione e di gestione" del presente Modello.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

5. Delitti contro l'industria e il commercio e contro la fede pubblica a tutela di marchi e segni distintivi

5.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Gestione del processo di vendita dei prodotti.
- 2) Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.
- 3) Gestione dello sviluppo, della progettazione, della fabbricazione e del controllo del prodotto venduto.
- 4) Gestione dello sviluppo, della progettazione, della fabbricazione e del controllo del prodotto venduto
- 5) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.

5.2 Reati potenziali

- i. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.),
- ii. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.),
- iii. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.),
- iv. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.),
- v. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.),
- vi. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.),
- vii. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.),
- viii. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.).

5.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi:

- a) laddove la Società sviluppi, progetti, realizzi o metta in commercio prodotti con segni distintivi, brevetti, modelli, disegni o marchi di proprietà di terzi alterati o contraffatti;
- b) acquistando un prodotto o un macchinario che il fornitore abbia realizzato usurpando un titolo di proprietà industriale di terzi;

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinareReati
presupposto**Mappatura**

Protocolli

Allegati

- c) laddove la Società metta in commercio prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle dichiarate (ad es. sulle schede tecniche di prodotto, su materiale pubblicitario o promozionale, ...);
- d) se vengono messe in atto ritorsioni o minacce nei confronti di un rivenditore o di un distributore o di un intermediario affinché lo stesso non rivenda o distribuisca o promuova la vendita di prodotti della concorrenza.

5.4 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli organi sociali della Società, i dipendenti e i consulenti della stessa devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisto, all'analisi, allo scarico, alla miscelazione e alla vendita dei propri prodotti. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - i. predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della materia prima, riguardo alla composizione, ai valori chimici e/o organolettici, o alla provenienza geografica delle materie prime;
 - ii. alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla materia prima, sul prodotto finito o su parti di essa;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela del commercio, della tracciabilità dei prodotti, con particolare riguardo all'igiene alimentare, della normativa europea sui dispositivi medici e, in generale, della normativa applicabile, e agire sempre nel rispetto delle procedure e della prassi aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere i clienti, i consumatori e i terzi in genere;
- garantire un intervento tempestivo nei casi di una non conformità emersa sia sulle materie prime che sui prodotti finiti, mediante il ritiro e se necessario il richiamo dei prodotti non conformi alla normativa in vigore;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato contro l'industria ed il commercio;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, idonee ad alterare le informazioni e i dati relativi alla materia prima acquistata, alla materia prima venduta e al prodotto finito venduto;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti degli enti pubblici che esercitano attività di monitoraggio dei prodotti, di emissione dei certificati (marcatura CE) e attività ispettive obbligatorie, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate. In ordine a tale punto, è fatto

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

divieto di:

- i. omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti degli enti pubblici (1) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (2) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dagli enti pubblici;
- ii. esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione della Società;
- iii. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

5.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Gestione della vendita di prodotti Gestione della progettazione, fabbricazione e controllo del prodotto venduto	PT 04 – “Ciclo attivo”
Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.	PT 09 - “Acquisti”
Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 18 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

6. Reati societari

6.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità dell'attività aziendale svolta, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività/produzione economica tipica.
- 2) Redazione e tenuta delle scritture contabili.
- 3) Elaborazione, valutazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa.
- 4) Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione dei relativi importi.
- 5) Accesso, gestione e aggiornamento del piano dei conti e delle registrazioni contabili tramite il sistema gestionale aziendale.
- 6) Gestione dei rapporti con i Soci.
- 7) Operazioni relative al capitale sociale.
- 8) Gestione degli adempimenti societari.

Aree a Rischio strumentali alla consumazione del reato:

- 9) Sviluppo e presentazione di offerte, stipulazione di contratti di vendita.
- 10) Gestione degli ordini, della fatturazione, dei crediti.
- 11) Gestione della logistica e del magazzino.
- 12) Gestione del sistema informativo aziendale.
- 13) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
- 14) Gestione della tesoreria.

6.2 Reati potenziali

- i. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.),
- ii. Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.),
- iii. Impedito controllo (art. 2625 c.c.),
- iv. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.),
- v. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.),
- vi. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.),

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinareReati
presupposto**Mappatura**

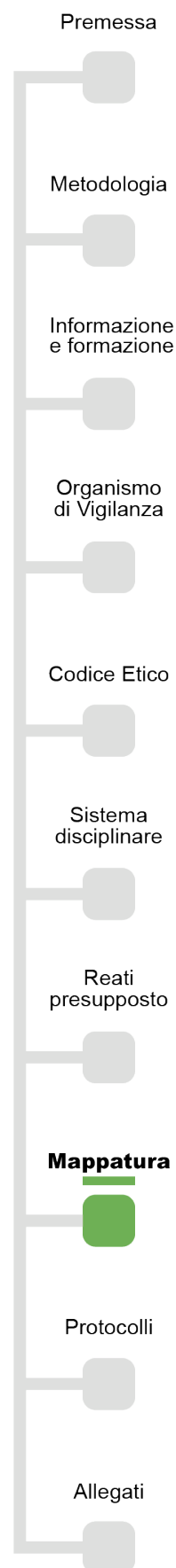
Protocolli

Allegati

- vii. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.),
- viii. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)
- ix. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.),
- x. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.),
- xi. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.),
- xii. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.),
- xiii. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.),
- xiv. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)⁷,
- xv. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)⁸,
- xvi. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19)

6.3 Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato

- a) Ad opera di amministratori, direttori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e consulenti i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettono informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.
- b) Mediante inserimento nel Sistema Informativo Aziendale di dati contabili alterati o invalidi.
- c) Allorquando gli amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
- d) Attraverso la restituzione, anche simulata, da parte degli Amministratori stessi dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli ovvero nella ripartizione da parte degli Amministratori di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella



⁷ Ai fini dell'applicabilità del Decreto rilevano i casi previsti dal terzo comma di detto articolo.

⁸ Ai fini dell'applicabilità del Decreto rilevano i casi previsti dal primo comma di detto articolo.

ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite ovvero con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli Amministratori, di azioni o quote sociali riferite alla Società o a una società controllata, da cui derivi una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, ovvero con l'effettuazione da parte degli Amministratori, e in violazione delle disposizione di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni che cagionino danno ai creditori.

- e) Quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della Società mediante le condotte descritte esaustivamente dal legislatore.
- f) Allorché i liquidatori ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, qualora con tale operazione si cagioni un danno ai creditori.
- g) Quando un Amministratore presenta all'Assemblea, in relazione a un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati nei contenuti, allo scopo di indurre l'Assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento.
- h) Allorché si diffondono notizie false ovvero si pongono in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della Società⁹.
- i) Attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economico patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima¹⁰.

⁹ Con riferimento ai contenuti della fattispecie, non viene ravvisato l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano state dirette solo a poche persone. Per notizia deve intendersi un'indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo. La notizia è da considerare falsa quando, creando una rappresentazione distorta della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Per altri artifici si deve intendere "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi". Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi.

¹⁰ Le Autorità Pubbliche di Vigilanza, o Autorità amministrative indipendenti sono entità organizzative dotate di autonomia che operano al fine di garantire il funzionamento delle regole del mercato ovvero di tutelare interessi costituzionali in settori particolarmente delicati. Possono ricordarsi le seguenti Autorità:

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- j) Nei casi di partecipazione a gare d'appalto private, se viene corrotto un soggetto qualificato di una società concorrente affinché quest'ultima non partecipi alla gara ovvero non predisponga un'offerta competitiva.
- k) Nella fase di proposizione commerciale dei propri prodotti o servizi, qualora venisse corrotto un soggetto qualificato di una società cliente o un suo collaboratore (ad esempio progettista) affinché favorisca la scelta delle proposte dell'azienda rispetto a quelle della concorrenza.
- l) Nei casi di cui ai precedenti punti k) e l) qualora agli stessi soggetti venisse offerto o promesso denaro o altra utilità senza che tale offerta o promessa venisse accettata.

6.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLI E ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Sviluppo e presentazioni di offerte, stipulazioni di contratti di vendita. Gestione degli ordini, della fatturazione, dei crediti. Gestione della logistica in uscita.	PT 04 – "Ciclo Attivo"
Gestione della logistica in entrata e dei magazzini.	PT 09 – "Acquisti"
Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività / produzione economica tipica. Redazione e tenuta delle scritture contabili.	PT 11 – "Bilancio e dichiarazioni fiscali"

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Istituto superiore per la vigilanza sulle assicurazioni private, la Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio di sciopero, l'Autorità di garanzia della Privacy.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLI E ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Accesso, gestione e aggiornamento del piano dei conti e delle registrazioni contabili tramite il sistema gestionale aziendale. Elaborazione, valutazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali. Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione dei relativi importi.	
Gestione dei rapporti con i Soci.	PT 12 – “Rapporti con i Soci”
Gestione delle operazioni relative al capitale sociale. Gestione degli adempimenti societari.	PT 13 – “Operazioni relative al capitale sociale e adempimenti societari”
Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Gestione della tesoreria.	PT 14 – “Risorse finanziarie”
Gestione del sistema informativo aziendale	PT 16 – “Sistema informativo”
Sviluppo e presentazioni di offerte, stipulazioni di contratti di vendita. Gestione degli ordini, della fatturazione, dei crediti. Gestione della logistica in uscita.	PT 04 – “Ciclo Attivo”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia al successivo capitolo “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

7.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Gestione di donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità o vantaggi.
- 2) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari; gestione delle transazioni finanziarie.
- 3) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.

7.2 Reati potenziali

- i. Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

8.3 Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

- a) Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi mediante il trasferimento di una somma di denaro a titolo di liberalità nei confronti di un'associazione umanitaria, la cui finalità nascosta è di dare protezione e finanziamento a soggetti appartenenti a organizzazioni terroristiche.
- b) Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi mediante il presunto pagamento di un fornitore o di un terzo che nella realtà è una copertura per il finanziamento di organizzazioni terroristiche.

8.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Gestione di donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.	PT 05 – “Sponsorizzazioni e donazioni”
Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e con gli intermediari finanziari.	PT 14 – “Risorse finanziarie”
Gestione delle transazioni finanziarie.	

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 18 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa	
Metodologia	
Informazione e formazione	
Organismo di Vigilanza	
Codice Etico	
Sistema disciplinare	
Reati presupposto	
Mappatura	
Protocolli	
Allegati	

8. Delitti contro la personalità individuale

8.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Selezione, assunzione e gestione di personale.
- 2) Gestione e controllo dei rimborsi spese al personale.
- 3) Sviluppo, implementazione, utilizzo e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica e del sistema informativo.
- 4) Protezione fisica dei dati e dei sistemi.
- 5) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.

8.2 Reati potenziali

- i. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.),
- ii. Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.),
- iii. Tratta di persone (art. 601 c.p.),
- iv. Intermediazione illecita di manodopera (art. 603 bis c.p.)

8.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il delitto potrebbe astrattamente realizzarsi:

- a) affidando la produzione dei propri prodotti e l'erogazione dei propri servizi a società terze (fornitori, terzisti, trasportatori, appaltatori, subappaltatori), aventi sede in Italia o all'estero, le quali costringono i propri dipendenti a turni di lavoro che ne comportano, di fatto, la riduzione in schiavitù.
- b) Distribuendo, divulgando, diffondendo e detenendo materiale pornografico e/o pedopornografico attraverso i sistemi informatici della Società.
- c) Mediante abuso di autorità, inganno, abuso di stato di sudditanza psicologica o stato di necessità, promessa e/o dazione di denaro o altri benefici, costringendo un dipendente o un collaboratore a prestazione lavorative, sessuali o di altra natura che ne comportino lo sfruttamento o ne ledano la libertà, incolumità e dignità.
- d) Mediante il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinareReati
presupposto**Mappatura**

Protocolli

Allegati

- e) Utilizzando, assumendo o impiegando – anche mediante l’attività di intermediazione – lavoratori sottoposti a condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno degli stessi lavoratori.

8.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Gestione e controllo dei rimborsi spese al personale.	PT 06 – “Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale”
Selezione, assunzione e gestione di personale.	PT 08 – “Selezione, assunzione e gestione del personale”
Gestione del sistema informativo aziendale. Protezione fisica dei dati e dei sistemi.	PT 16 – “Sistema informativo”
Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 18 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

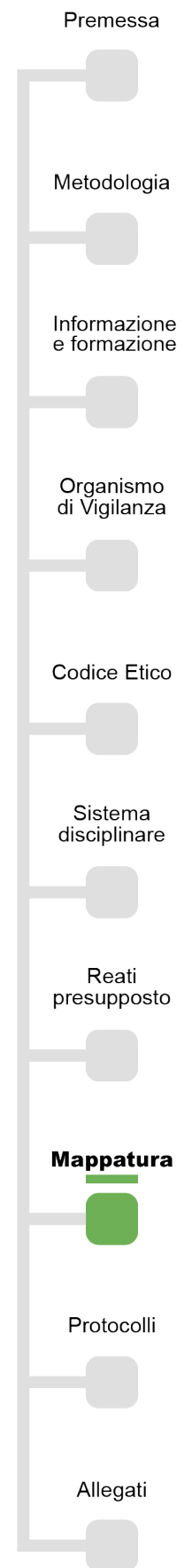
Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati



9. Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

9.1 Attività a rischio

In riferimento ai reati relativi alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, le Linee Guida di Confindustria evidenziano che, aprioristicamente, non è possibile escludere dall'inventariazione delle aree a rischio alcun ambito di attività poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, le Linee Guida rilevano che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dalla Società sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente.

I rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro possono essere divisi in tre grandi categorie:

- Rischi per la sicurezza;
- Rischi per la salute;
- Rischi per la sicurezza e la salute o rischi di tipo trasversale.

Rischi per la sicurezza

I rischi per la sicurezza o rischi di natura infortunistica sono quelli collegabili al potenziale verificarsi degli incidenti e/o degli infortuni in particolare presso luoghi di lavoro esterni alle aree di pertinenza aziendale (ad esempio presso cantieri esterni oggetto di appalto).

Le cause di tali rischi sono da ricercare in un assetto non idoneo delle caratteristiche di sicurezza proprie dell'ambiente di lavoro, nelle macchine e/o apparecchiature utilizzate, nelle modalità operative, nell'organizzazione del lavoro, ecc..

I rischi per la sicurezza di cui ci occupiamo possono quindi essere suddivisi nei seguenti gruppi:

- Rischi derivanti da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro;
- Rischi derivanti da carenza di protezione su macchine e apparecchiature;
- Rischi derivanti da insufficiente protezione elettrica;
- Rischi derivanti da situazioni di emergenza quali incendio o esplosione.

Rischi per la salute

I rischi per la salute o rischi igienico-ambientali sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto a operazioni o a

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di "fattori ambientali di rischio" di natura chimica, fisica, biologica.

I rischi per la salute possono essere quindi raggruppati in:

- Rischi derivanti da agenti chimici;
- Rischi derivanti da agenti fisici.

Rischi per la sicurezza e la salute

I rischi per la sicurezza e la salute (rischi trasversali) sono individuabili all'interno del rapporto tra il lavoratore e l'organizzazione del lavoro in cui lo stesso è inserito. Tale rapporto è a sua volta immerso in un quadro di compatibilità e interazioni che sono contemporaneamente di tipo ergonomico, psicologico e organizzativo.

I rischi per la sicurezza e la salute sono essenzialmente dovuti a:

- organizzazione del lavoro;
- fattori psicologici;
- fattori ergonomici.

In considerazione della peculiarità dell'attività svolta, sono state individuate le seguenti aree a Rischio:

- 1) Erogazione ed efficacia di azioni di informazione, addestramento e formazione dei lavoratori con particolare riferimento alle lavorazioni svolte presso luoghi di lavoro esterni alle sedi aziendali
- 2) Monitoraggio dell'applicazione continua e sistematica delle misure di prevenzione e protezione (definizione dei soggetti responsabili, definizione dei parametri di riferimento; segnalazioni di non conformità, comportamenti pericolosi, mancati infortuni)
- 3) Applicazione ed efficacia delle misure di prevenzione e protezione per tutte le attrezzature (macchine, impianti, utensili, etc.) utilizzate per la realizzazione dei processi operativi aziendali, comprendenti le infrastrutture in uso in tutte le aree operative interne ed esterne all'azienda (sedi di appalto)
- 4) Struttura del sistema aziendale per la gestione della sicurezza (politica, pianificazione degli obiettivi, assetto organizzativo con definizione dei ruoli e delle responsabilità)
- 5) Nomina delle figure previste dalla normativa vigente (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);
- 6) Riesame periodico del sistema di gestione della sicurezza (contenuti della Riunione periodica, momenti di verifica sul mantenimento nel tempo dell'efficacia delle procedure interne)

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- 7) Gestione della normativa cogente (capacità di reazione al cambiamento normativo e alle scadenze previste) e gestione della documentazione (accessibilità dei documenti e reperibilità)
- 8) Effettuazione della valutazione dei rischi relativo aggiornamento (elaborazione del documento di valutazione), compresi i rischi derivanti dalle interferenze nel caso di processi oggetto di appalto;
- 9) Applicazione ed efficacia delle misure di prevenzione dei rischi derivanti da emergenza sanitaria (primo soccorso), incendio ed emergenza in genere;
- 10) Organizzazione della gestione delle emergenze
- 11) Gestione delle sostanze pericolose
- 12) Gestione della sorveglianza sanitaria

9.2 Reati Potenziali

- i. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- ii. Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

9.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Per lesioni gravi s'intendono quelle che determinano:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per lesioni gravissime s'intendono quelle che determinano:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

I reati colposi in oggetto acquistano rilevanza dal punto di vista della responsabilità amministrativa della persona giuridica qualora siano conseguenza di violazioni della normativa di riferimento in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e, in particolare, in via puramente esemplificativa ma non esaustiva, nelle seguenti ipotesi:

- a) mancata o inadeguata effettuazione della valutazione dei rischi, anche in relazione ai rischi di interferenza e relativi a sedi esterne;
- b) mancata o inadeguata elaborazione dei relativi documenti e del loro periodico aggiornamento (DVR e DUVRI);

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- c) omissione di predisposizione ovvero rimozione o danneggiamento di impianti, apparecchi e/o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e/o infortuni sul lavoro (omissione o rimozione delle cautele antinfortunistiche) e/o di dispositivi di protezione
- d) uso scorretto di attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto
- e) mancata vigilanza sul comportamento dei lavoratori
- f) mancata o inadeguata messa a disposizione di idonei dispositivi di protezione collettiva e/o individuale;
- g) omissione nella collocazione ovvero rimozione o danneggiamento tale da renderli inservibili all'uso di apparecchi o altri strumenti destinati alla estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro;
- h) mancata erogazione della formazione / informazione / addestramento ai lavoratori prevista dalla normativa vigente;
- i) mancata designazione del Medico Competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei lavoratori ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale;
- j) mancata designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale.

9.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, l'azienda ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Tutti i processi che coinvolgono o che influenzano i lavoratori esponendoli al rischio di infortunio o malattia professionale	PT 15 - "Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"
Emissione di ordini, stipulazione di accordi, contratti	PT 18 - "Protocollo contrattuale generale"

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione "Protocolli di prevenzione e di gestione".

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

10. Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

10.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi – accordi transattivi.
- 2) Definizione dei listini e applicazione di politiche commerciali (es. prezzi, sconti, ecc.) verso i clienti; individuazione e contatto con i nuovi clienti; identificazione della clientela; gestione di offerte, contratti e conferme d'ordine.
- 3) Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.
- 4) Gestione delle operazioni per cassa e dei rimborsi spese al personale.
- 5) Gestione delle spese di rappresentanza.
- 6) Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.
- 7) Gestione degli ordini e delle commesse.
- 8) Gestione delle anagrafiche clienti e fornitori.
- 9) Gestione della fatturazione.
- 10) Gestione della logistica e del magazzino.
- 11) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività / produzione economica tipica e in particolare l'elaborazione e la fornitura dei dati relativi alla produzione tipica industriale.
- 12) Calcolo delle imposte e predisposizione delle dichiarazioni fiscali.
- 13) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e con gli intermediari finanziari.
- 14) Gestione delle transazioni finanziarie.
- 15) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi, contratti.

10.2 Reati potenziali

- i. Ricettazione (art. 648 c.p.),
- ii. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.),
- iii. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.),
- iv. Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinareReati
presupposto**Mappatura**

Protocolli

Allegati

10.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

- a) Il reato di ricettazione potrebbe astrattamente realizzarsi laddove vengano conclusi con fornitori contratti di acquisto di materiali, beni o prodotti di provenienza illecita, ad es. frutto di furto o di appropriazione indebita.
- b) Il reato di riciclaggio potrebbe astrattamente realizzarsi concludendo transazioni monetarie con clienti con corrispettivi di provenienza illecita. Tipico l'esempio di pagamenti provenienti da soggetti o paesi diversi rispetto a quelli con i quali è stato stipulato il contratto di vendita con la finalità di aggirare le normative doganali / fiscali dei paesi di residenza dei clienti stessi.
- c) Il reato di autoriciclaggio potrebbe astrattamente realizzarsi laddove la liquidità di proprietà della società, riveniente da reato, ad es. attraverso l'elaborazione di una dichiarazione dei redditi infedele, venga successivamente impiegata in una serie di investimenti finanziari, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa.

10.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi – stipulazione di accordi transattivi.	PT 02 – “Contenzioso”
Definizione dei listini e applicazione di politiche commerciali (es. prezzi, sconti, ecc.) verso i clienti; individuazione e contatto con i nuovi clienti; identificazione della clientela; gestione delle offerte, dei contratti e delle conferme d'ordine; gestione delle provvigioni per gli agenti di vendita. Gestione degli ordini e delle commesse. Gestione della logistica in uscita. Gestione delle anagrafiche clienti e fornitori. Gestione della fatturazione.	PT 04 – “Ciclo attivo”

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

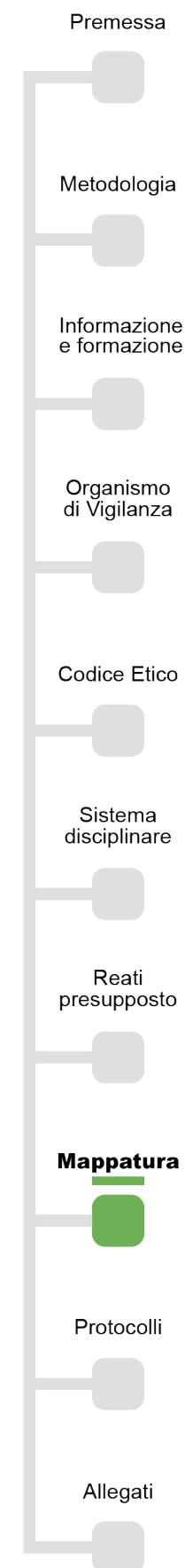
Mappatura

Protocolli

Allegati

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.	PT 05 – “Sponsorizzazioni donazioni e liberalità”
Gestione delle operazioni per cassa e dei rimborsi spese al personale.	PT 06 – “Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale”
Gestione delle spese di rappresentanza.	PT 07 – “Spese di rappresentanza”
Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.	PT 09 – “Acquisti”
Gestione della logistica in entrata e del magazzino.	
Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività / produzione economica tipica e in particolare l'elaborazione e la fornitura dei dati relativi alla produzione tipica industriale.	PT 11 – “Bilancio e dichiarazioni fiscali”
Calcolo delle imposte e predisposizione delle dichiarazioni fiscali.	
Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.	PT 14 – “Risorse finanziarie”
Gestione delle transazioni finanziarie, dei pagamenti e degli incassi	
Emissione di ordini, stipulazione di accordi, contratti	PT 18 – “Protocollo contrattuale generale”
Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi – stipulazione di accordi transattivi.	PT 02 – “Contenzioso”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.



11. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies.1)¹¹

11.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi – accordi transattivi.
- 2) Definizione dei listini e applicazione di politiche commerciali (es. prezzi, sconti, ecc.) verso i clienti; individuazione e contatto con i nuovi clienti; identificazione della clientela; gestione offerte, contratti e conferme d'ordine.
- 3) Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.
- 4) Gestione delle operazioni per cassa e dei rimborsi spese al personale.
- 5) Gestione delle spese di rappresentanza.
- 6) Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.
- 7) Gestione degli ordini di vendita; gestione delle anagrafiche, della fatturazione.
- 8) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività / produzione economica tipica e in particolare l'elaborazione e la fornitura dei dati relativi alla produzione tipica industriale.
- 9) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari –

¹¹ Agli effetti della legge penale si intende per:

a) "strumento di pagamento diverso dai contanti" un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;

b) "dispositivo, oggetto o record protetto" un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;

c) "mezzo di scambio digitale" qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;

d) "valuta virtuale" una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

10) Gestione del sistema informativo.

11) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi, contratti.

11.2 Reati potenziali

- i. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)
- ii. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)
- iii. Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)
- iv. Frode informatica (art. 640 ter c.p.)¹².

11.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

- a) Il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi da contanti potrebbe astrattamente realizzarsi laddove, per il pagamento di fornitori e/o consulenti, vengano indebitamente utilizzate carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.
- b) Il reato di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti potrebbe astrattamente realizzarsi laddove la Società produca, esporti, venda, trasporti o distribuisca apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o sono specificamente adattati al medesimo scopo.
- c) Il reato nella truffa o frode in danno dello Stato o di ente pubblico potrebbe astrattamente realizzarsi qualora venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento del sistema informatico di una PA (e/o di società di stores digitali oppure exchanger di criptovalute) e ciò produca il trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.
- d) Il reato di trasferimento fraudolento si verifica quando un individuo trasferisce, occulta o dissimula beni o valori al fine di sottrarli alla procedura esecutiva di un

¹² La frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico, pur annoverata fra i reati contro la PA, è analizzata nel Capitolo sui "Reati informatici" in quanto i protocolli di prevenzione del reato sono assimilabili a quelli per la prevenzione di tali reati.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazione

Organismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinare

Reati
presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

creditore. La fattispecie di reato potrebbe realizzarsi con:

- Cessione simulata di beni o quote societarie senza ricevere alcun pagamento effettivo.
- Trasferimento di denaro all'estero utilizzando società fiduciarie o altre entità interposte.
- Falsificazione di documenti finanziari mediante contraffazione di documenti o registrazioni finanziarie al fine di nascondere l'esistenza di attività o di transazioni finanziarie.
- Utilizzo di conti correnti offshore.
- Simulazione di indebitamento mediante contrazione di debiti fittizi o simulazione di transazioni finanziarie.

11.4 Principi generali di comportamento

- Sono stabilite procedure specifiche di due diligence sui clienti;
- vengono verificate onorabilità e casellario giudiziale di qualsiasi soggetto che vuole entrare nella compagine societaria (nuovo socio, cessionario di ramo d'azienda, ecc.);
- viene verificata la provenienza dei finanziamenti, in caso di somme provenienti da privati (nuovi conferimenti, aumenti di capitale, operazioni straordinarie, ecc.).

11.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi – stipulazione di accordi transattivi.	PT 02 – “Contenzioso”
Definizione dei listini e applicazione di politiche commerciali (es. prezzi, sconti, ecc.) verso i clienti; individuazione e contatto con i nuovi clienti; identificazione della clientela; gestione offerte, contratti e conferme d'ordine. Gestione: • degli ordini e delle commesse; • gestione delle anagrafiche, • della fatturazione	PT 04 – “Ciclo attivo”

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.	PT 05 – “Sponsorizzazioni e donazioni”
Gestione delle operazioni per cassa e dei rimborsi spese al personale.	PT 06 – “Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale”
Gestione delle spese di rappresentanza.	PT 07 – “Spese di rappresentanza”
Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.	PT 09 – “Acquisti”
Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività / produzione economica tipica e in particolare l'elaborazione e la fornitura dei dati relativi alla produzione tipica industriale. Gestione dei rapporti infragruppo.	PT 11 – “Bilancio e dichiarazioni fiscali”
Calcolo delle imposte e predisposizione delle dichiarazioni fiscali.	PT 11 – “Bilancio e dichiarazioni fiscali”
Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, gestione dei pagamenti e degli incassi	PT 14 – “Risorse finanziarie”
Gestione del sistema informativo aziendale.	PT 16 - “Sistema informativo”
Emissione di ordini, stipulazione di accordi, contratti	PT 18 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

12. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

12.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Gestione dei procedimenti penali.

12.2 Reati potenziali

- i. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

12.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove, a fronte di un procedimento giudiziario che veda la Società o propri esponenti in qualità di imputati (ad es. a seguito di un grave infortunio) o come parte lesa (ad es. in un contenzioso con un cliente o un fornitore o un dipendente), taluno induca un proprio subalterno, approfittando della propria posizione gerarchica, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

12.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Gestione dei procedimenti penali.	PT 02 – “Contenzioso”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

13. Reati ambientali

13.1 Attività a rischio

In considerazione dell'attività svolta, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Gestione delle prescrizioni e degli adempimenti legali e normativi.
- 2) Gestione dei rifiuti.
- 3) Elaborazione e tenuta della documentazione, dei registri obbligatori, dei formulari, delle dichiarazioni e delle registrazioni di natura ambientale.
- 4) Gestione delle emergenze ambientali.
- 5) Emissione di ordini, stipulazione di accordi e di contratti con soggetti esterni coinvolti nella gestione delle problematiche ambientali – identificazione, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti, adempimenti documentali in materia di rifiuti, supporto nella predisposizione delle pratiche autorizzative, controllo dei parametri o dei valori delle sostanze presenti negli scarichi, nelle emissioni, nei rifiuti.
- 6) Utilizzo di sostanze lesive dell'ozono stratosferico.

13.2 Reati Potenziali

I reati potenziali per la Società ex D. Lgs. n. 231/01 in materia ambientale sono inclusi in:

- Codice penale;
- D. Lgs. n. 152 del 2006 (cosiddetto Testo Unico sull'Ambiente);
- L. n. 549 del 1993 (Legge sulla tutela dell'ozono stratosferico),
- Legge 7 febbraio 1992, n. 150,
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202.

Reati in materia di ambiente contenuti nel Codice penale

- i. Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- ii. Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- iii. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
- iv. Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)
- v. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

Reati in materia di ambiente contenuti nel D. Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente)

Art. 137 Scarico di acque

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

[*comma 2*] Effettuazione di scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata quando gli scarichi contengono le sostanze pericolose individuate nelle tabelle 5 e 3/A dell'All. 5 del decreto (ad es. Arsenico, Cadmio, Cromo, Mercurio,);

[*comma 3*] Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose (individuate nelle tabelle 5 e 3/A dell'All. 5 del decreto) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente;

[*comma 5*] Superamento, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose (succitate), dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'All. 5 del decreto oppure dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente;

[*comma 11*] Inosservanza dei divieti di scarico al suolo e dei divieti di scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui agli art. 103 e 104 del Decreto.

[*comma 13*] Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

[*comma 1, lett. a*] Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti svolta in mancanza della prescritta autorizzazione (artt. da 208 a 216 del decreto);

[*comma 1, lett. b*] medesima fattispecie di cui alla lett. a), riferita però ai rifiuti pericolosi;

[*comma 3 primo periodo*] Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata;

[*comma 3 secondo periodo*] Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche solo in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;

[*comma 5*] Attività non consentita di miscelazione dei rifiuti in violazione del divieto di cui all'art. 187 del Decreto;

[*comma 6*] Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione dell'art. 227 del decreto.

Art. 257 Bonifica dei siti

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

[comma 1] Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (in mancanza di bonifica in conformità ai dettami del Decreto);

[comma 2] medesima fattispecie di cui al co. 1, ma con inquinamento provocato da sostanze pericolose.

Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

[comma 4] False indicazioni, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, e utilizzo di certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 Traffico illecito di rifiuti

[comma 1] Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 279 (Immissioni in atmosfera)

[comma 5] superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione.

Reati ambientali rilevanti ex D. Lgs. n. 231/01 contenuti nella L. n. 549 del 1993 (Legge sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

Art. 3

[comma 6] Produzione, consumo, importazione o commercializzazione della sostanza lesiva di cui alla tabella A della stessa legge (idrocarburi idrogenati contenenti fluoro e cloro).

Reati ambientali rilevanti ex D. Lgs. n. 231/01 contenuti nel Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202

Inquinamento doloso (Articolo 8)

Inquinamento colposo (Articolo 9)

13.3 Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

- Una non corretta attribuzione del codice CER ai rifiuti prodotti può comportare un conferimento rifiuto a terzi che non sono abilitati a riceverlo, qualora nell'abilitazione del destinatario figuri il codice erroneamente attribuito, ma non quello che correttamente si sarebbe dovuto attribuire. Se, poi, per effetto

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

dell'errore nell'attribuzione del codice, si sbaglia anche nella classificazione qualificando non pericoloso un rifiuto che invece lo è (il codice erroneamente attribuito non è contrassegnato da asterisco, mentre lo è quello che si sarebbe dovuto attribuire), per il deposito temporaneo, ove si sia optato per la "regola del limite quantitativo", vi è il rischio di incorrere anche nel mancato rispetto del limite di dieci metri cubi stabilito per i rifiuti pericolosi, mentre se si detengono solo rifiuti non pericolosi si può arrivare fino a trenta metri cubi. I reati configurabili potrebbero essere in via astratta art. 256 co 1 lett. a) (rifiuti non pericolosi) e lett. b) (rifiuti pericolosi) del TU ambientale.

- b) Lo scenario già descritto, (errata caratterizzazione dei rifiuti con codice CER non corretto) espone al rischio di miscelazione di rifiuti, sanzionato all'art. 256 comma 5.
- c) Una errata (incompleta o inesatta) compilazione del formulario profila il reato previsto dall'art 258 del TU ambientale
- d) il reato di inquinamento potrebbe astrattamente realizzarsi laddove un problema tecnologico agli impianti, dovuto ad esempio ad una carente manutenzione, o un'operazione non correttamente effettuata rilasci nell'ambiente (nelle acque, nell'aria, nel suolo) sostanze (fuoriuscita di liquidi, gas o dispersione di particelle solide) in grado di compromettere o deteriorare in modo significativo e misurabile il contesto ambientale. Ad esempio, la semplice caduta e rottura di una cisterna contenente olio in prossimità di un punto di scolo, se non prontamente gestita, può comportare la diffusione dell'olio in adiacenti corsi d'acqua.

13.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Gestione delle prescrizioni e degli adempimenti legali e normativi. Gestione dei rifiuti. Elaborazione e tenuta della documentazione, dei registri obbligatori, dei formulari, delle dichiarazioni e delle registrazioni. Controllo della dispersione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico. Gestione delle emergenze ambientali.	PT 17 – "Tutela dell'Ambiente"
Emissione di ordini, stipulazione di accordi, contratti.	PT 18 – "Protocollo contrattuale generale"

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa	
Metodologia	
Informazione e formazione	
Organismo di Vigilanza	
Codice Etico	
Sistema disciplinare	
Reati presupposto	
Mappatura	
Protocolli	
Allegati	

14. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

14.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Selezione e assunzione di personale.
- 2) Gestione e amministrazione del personale.

14.2 Reati potenziali

- i. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22, commi 12 e 12 bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

14.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove si assumessero cittadini senza permesso di soggiorno o con lo stesso scaduto.

14.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Selezione e assunzione di personale. Gestione e amministrazione del personale.	PT 08 – “Selezione, assunzione e gestione del personale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinareReati
presupposto**Mappatura**

Protocolli

Allegati

15. Razzismo e xenofobia

15.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Selezione e assunzione di personale.
- 2) Gestione e amministrazione del personale.
- 3) Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.

15.2 Reati potenziali

- i. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

15.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto apicale propagandasse o inducesse un proprio sottoposto o una società incaricata della ricerca e selezione di personale a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ad es. dando disposizioni di evitare l'assunzione di personale con determinate caratteristiche razziali o etniche.

15.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Selezione e assunzione di personale. Gestione e amministrazione del personale.	PT 08 – “Selezione, assunzione e gestione del personale”
Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 18 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinareReati
presupposto**Mappatura**

Protocolli

Allegati

16. Reati tributari

16.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 4) Calcolo delle imposte e liquidazione dei relativi importi.
- 5) Predisposizione delle dichiarazioni fiscali.
- 6) Esecuzione di operazioni societarie.
- 7) Gestione della tesoreria.

Aree a Rischio strumentali alla consumazione del reato:

- 8) Gestione degli ordini di vendita, emissione delle fatture, gestione dei crediti.
- 9) Gestione dei contratti e degli ordini di acquisto.
- 10) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività/produzione economica tipica.
- 11) Accesso, gestione e aggiornamento delle registrazioni contabili tramite il sistema gestionale aziendale.
- 12) Redazione e tenuta delle scritture contabili.
- 13) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
- 14) Gestione del sistema informativo aziendale.

16.2 Reati potenziali

- i. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),
- ii. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),
- iii. Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),
- iv. Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),
- v. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),
- vi. Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),
- vii. Indebita compensazione (Art. 10-quater D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),
- viii. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinareReati
presupposto**Mappatura**

Protocolli

Allegati

16.3 Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

- a) Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:
- utilizzi i documenti fiscali rilasciati da imprese fittizie dette anche “società di comodo”, create al solo fine di consentire ad altri operatori economici di evadere le imposte, attraverso la giustificazione contabile delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da ulteriori imprese, realmente operative, che vengono celate al Fisco.
 - Faccia formalmente assumere personale a “società di comodo”, che emettono fatture per prestazioni di servizio “gonfiate” nei confronti della Società realizzando, di conseguenza, un’indebita deduzione di costi per la parte eccedente al costo effettivo del personale.
 - Sfrutti illecitamente la disciplina in materia di IVA intracomunitaria di non imponibilità delle cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri e l’applicazione del principio di tassazione nel Paese di destinazione (cosiddette “frodi carosello”).
 - Nelle transazioni extracomunitarie, utilizzi false dichiarazioni d’intento da parte di soggetti privi dei requisiti di “esportatori abituali” ovvero sfrutti illecitamente il regime del “margine” e della disciplina dei “depositi IVA”. In particolare, quest’ultima casistica si potrebbe astrattamente realizzare interponendo un trader “fittizio” al momento dell’estrazione dal deposito IVA dei beni di provenienza extracomunitaria, ivi introdotti in sospensione d’imposta.
- b) Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:
- utilizzi documenti contraffatti o alterati, diversi dalle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti oggetto di falsità sia ideologica che materiale, quali, ad esempio:
 - l’imputazione di spese relative a investimenti inesistenti sorretta da predisposizione di contratti ideologicamente falsi;
 - contratti simulati (ovvero rogiti notarili attestanti compravendite immobiliari) con indicazione di un prezzo di vendita molto inferiore al reale;
 - tenga una doppia contabilità per realizzare sistematicamente il nero, tanto sui ricavi che sui costi, con creazione di specifici codici e procedure di accesso idonei a prospettare a terzi dati fraudolentemente alterati nel corso di eventuali ispezioni;

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

- intesti fittiziamente rapporti finanziari su cui accreditare elementi attivi destinati a non essere contabilizzati;
- emetta titoli di credito senza indicazione del beneficiario al fine di occultarne i pagamenti.

c) Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:

- impedisca il rinvenimento delle scritture e dei documenti fiscali nel luogo dichiarato ai sensi di legge e tale omissione si riveli preordinata ad impedire l'analisi documentale da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- conservi la contabilità, archiviata elettronicamente e regolarmente istituita ma, al fine di evadere le imposte e ostacolare l'accertamento, in luoghi diversi da quelli previsti ai sensi di legge;
- venga inibito l'accesso all'Amministrazione finanziaria alla documentazione contabile ed extra-contabile, la cui tenuta sia normativamente prevista, archiviata in un server ubicato in uno Stato estero, anche quando siano esistenti strumenti di cooperazione amministrativa con lo Stato estero presso cui siano allocati i server di archiviazione.

d) La condotta tipica del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è integrata da qualsiasi atto o fatto fraudolento, intenzionalmente teso a ridurre la capacità patrimoniale della società contribuente in modo da vanificare o, comunque, ostacolare un'eventuale procedura esecutiva. Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:

- simuli la messa in liquidazione e la cessazione della stessa, proseguendo, contestualmente alla cessazione, la medesima attività d'impresa, con gli stessi dipendenti e negli stessi locali della cessata, per il tramite di un'altra società;
- utilizzi fittizi contratti di "sale and lease back" nella cessione di beni mobili o immobili con l'obbligo di cederli in locazione finanziaria a un'altra società riconducibile ai medesimi soci della Società;
- metta in atto un'operazione di riorganizzazione aziendale, attraverso la quale la Società, divenuta responsabile verso il Fisco per il pagamento dei tributi, venga svuotata di ogni attività a favore di altre società riconducibili alla medesima compagine societaria, lasciando residuare in capo alla prima, quale unico rapporto giuridico pendente, il debito fiscale.

16.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

Premessa	
Metodologia	
Informazione e formazione	
Organismo di Vigilanza	
Codice Etico	
Sistema disciplinare	
Reati presupposto	
Mappatura	
Protocolli	
Allegati	

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO
Gestione degli ordini di vendita, emissione delle fatture, gestione dei crediti.	PT 04 – “Ciclo attivo”
Gestione dei contratti e degli ordini di acquisto	PT 09 – “Acquisti”
Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività/produzione economica tipica. Accesso, gestione e aggiornamento delle registrazioni contabili tramite il sistema gestionale aziendale. Redazione e tenuta delle scritture contabili.	PT 11 – “Bilancio e dichiarazioni fiscali”
Esecuzione di operazioni societarie.	PT 13 – “Operazioni relative al capitale sociale e adempimenti societari”
Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Gestione della tesoreria.	PT 14 – “Risorse finanziarie”
Gestione del sistema informativo aziendale.	PT 16 – “Sistema informativo”
Gestione degli ordini di vendita, emissione delle fatture, gestione dei crediti.	PT 04 – “Ciclo attivo”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

17. Reati di contrabbando

17.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1) Gestione degli ordini di vendita.
- 2) Gestione dei contratti e degli ordini di acquisto.
- 3) Gestione delle attività di import / export.
- 4) Gestione della logistica in entrata e in uscita.
- 5) Gestione dei magazzini e dei depositi.
- 6) Gestione della tesoreria.
- 7) Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività/produzione economica tipica.
- 8) Redazione e tenuta delle scritture contabili.
- 9) Elaborazione, valutazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa.
- 10) Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione dei relativi importi.

17.2 Reati potenziali

- i. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.p.r. 43/1973);
- ii. Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.p.r. 43/1973);
- iii. Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.p.r. 43/1973);
- iv. Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.p.r. 43/1973);
- v. Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 d.p.r. 43/1973);
- vi. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.p.r. 43/1973);
- vii. Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.p.r. 43/1973);
- viii. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.p.r. 43/1973);
- ix. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.p.r. 43/1973);
- x. Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.p.r.

Premessa

Metodologia

Informazione
e formazioneOrganismo
di Vigilanza

Codice Etico

Sistema
disciplinareReati
presupposto**Mappatura**

Protocolli

Allegati

43/1973);

- xi. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis d.p.r. 43/1973);
- xii. Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri(art. 291-ter d.p.r. 43/1973);
- xiii. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater d.p.r. 43/1973);
- xiv. Altri casi di contrabbando (art. 292 d.p.r. 43/1973);
- xv. Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 d.p.r. 43/1973).

17.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

- a) Il reato di contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:
 - introduca merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente;
 - scarichi o depositi merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
 - sottragga merci estere alla visita doganale;
 - asporti merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
 - porti fuori del territorio doganale, al di fuori dei casi normativamente previsti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
 - detenga merci estere e non sia in grado di dimostrarne la legittima provenienza o le prove addotte siano inattendibili, salvo che si trovi in possesso della merce in conseguenza di altro reato
- b) Il reato di contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:
 - introduca attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine;
 - senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenti le sponde nazionali opposte a quelle estere o getti l'ancora o stia alla cappa ovvero comunque si metta in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

maggiore.

- nasconda nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
- c) Il reato di contrabbando nel movimento marittimo delle merci potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:
 - senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenti il lido del mare o getti l'ancora o stia alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;
 - trasportando merci estere, approdi in luoghi dove non vi sono dogane, ovvero sbarchi o trasbordi le merci stesse in violazione delle prescrizioni,
 - divieti e limitazioni stabiliti dalla legge, salvi i casi di forza maggiore;
 - trasporti senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
 - al momento della partenza della nave non abbia a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
 - trasporti merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
 - abbia imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'articolo 254 per l'imbarco di provviste di bordo.
 - nasconda nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
- d) Il reato di contrabbando nel movimento delle merci per via aerea potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:
 - trasporti merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
 - al momento della partenza dell'aeromobile non abbia a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
 - asporti merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
 - atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometta di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle competenti Autorità
 - da un aeromobile in volo getti nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconda nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
- e) Il reato di contrabbando nelle zone extra doganali potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società costituisca depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisca in misura superiore a quella

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

consentita.

- f) Il reato di contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società dia, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione o un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.
- g) La condotta tipica del reato di contrabbando nei depositi doganali è integrata dalla detenzione in un magazzino doganale di proprietà privata, di merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito. Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora si accerti un'eccedenza di merce non risultante dal registro della documentazione doganale contabile.
- h) Il reato di contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società introduca nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.
- i) Il reato di contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società usi mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere l'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.
- j) La condotta del contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea è integrata da manipolazioni artificiose delle merci o da altri artifici diretti, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, a sottrarre le merci stesse al pagamento di diritti che sarebbero dovuti.
- k) Il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società introduca, venda, trasporti, acquisti o detenga nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.
- l) La fattispecie prevista dall'art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 potrebbe astrattamente realizzarsi laddove la Società:
 - classifichi le merci importate come "esenti da dazio", grazie ad una sequenza di attività comprendenti la falsificazione dei verbali doganali.
 - presentando dichiarazione doganale indicante l'utilizzo del deposito IVA per immissione in libera pratica di merce, ottenga la non applicazione dell'IVA quale diritto di confine al momento della importazione, e poi, quando proceda all'estrazione, non faccia autofattura.

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

17.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Gestione degli ordini di vendita Predisposizione della documentazione per le esportazioni Logistica in uscita	PT 04 – “Ciclo attivo”
Gestione dei rapporti con gli spedizionieri/ operatori doganali ai fini dell'esportazione/importazione dei prodotti e delle merci Logistica in entrata Gestione dei magazzini e dei depositi	PT 09 – “Acquisti”
Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività / produzione economica tipica. Redazione e tenuta delle scritture contabili. Accesso, gestione e aggiornamento del piano dei conti e delle registrazioni contabili tramite il sistema gestionale aziendale. Elaborazione, valutazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali. Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione dei relativi importi.	PT 11 – “Bilancio e dichiarazioni fiscali”
Gestione della tesoreria.	PT 14 – “Risorse finanziarie”
Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 18 – “Protocollo contrattuale generale”
Gestione degli ordini di vendita	PT 04 – “Ciclo attivo”

Premessa

Metodologia

Informazione e formazione

Organismo di Vigilanza

Codice Etico

Sistema disciplinare

Reati presupposto

Mappatura

Protocolli

Allegati

ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Predisposizione della documentazione per le esportazioni	
Logistica in uscita	

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione "Protocolli di prevenzione e di gestione".

Premessa	
Metodologia	
Informazione e formazione	
Organismo di Vigilanza	
Codice Etico	
Sistema disciplinare	
Reati presupposto	
Mappatura	
Protocolli	
Allegati	